*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 144° — Numero 88**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 15 aprile 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI



### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia e delle finanze**



**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**



**Ministero delle politiche agricole e forestali**

## CIRCOLARI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 63**

**Agenzia delle entrate**

PROVVEDIMENTO 21 marzo 2003.

**Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2003, relativa all'anno 2002.**

**03A04331**

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 64**

**Agenzia delle entrate**

PROVVEDIMENTO 21 marzo 2003.

**Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 770/2003 Semplificato e modello 770/2003 Ordinario, relativi all'anno 2002.**

**03A04407**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 aprile 2003, n. **72.**

**Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole: «è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro».

Art. 2.

1. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»;

*b)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi

del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti»;

*c)* il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7.* Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI»;

*d)* dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«*8*-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6».

Art. 3.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, le parole: «593, primo e secondo comma,» sono soppresse;

*b)* al comma 2, lettera *q)*, le parole: «e 189, comma 6,» sono soppresse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2026):

Presentato dagli on.li GIUSEPPE FANFANI e PIERLUIGI CASTAGNETTI il 27 novembre 2001.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 gennaio 2002 con pareri delle commissioni I, IX.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 30 gennaio 2002; 12, 19, 21, 26, 27 febbraio 2002; 6 marzo 2002.

Esaminato in aula l'8 marzo 2002 e approvato il 19 marzo 2002.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1272):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 25 marzo 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 8ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 17 settembre 2002, 2 ottobre 2002; 5, 27 novembre 2002; 3 dicembre 2002 ed approvato con modificazioni il 4 dicembre 2002.

*Camera dei deputati* (atto n. 2026/B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 dicembre 2002, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 23, 28, 29 gennaio 2003 e 13 febbraio 2003.

Esaminato in aula il 17 febbraio 2003 e approvato con modificazioni il 19 febbraio 2003.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1272/B):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 4 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 8ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, l'11 marzo 2003 ed approvato il 19 marzo 2003.

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 593 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 593 *(Omissione di soccorso).* — Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di dare immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 500 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di presentare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.».

*Note all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'art. 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 189 *(Comportamento in caso di incidente).* — 1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

*5. Chiunque. nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.*

*6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 dal medesimo codice ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'art. 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.*

*7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.*

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

*8-*bis. *Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.*

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.».

— La sessione II, del capo II, del titolo VI del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: «Sanzioni amministrative accessorie e sanzioni penali».

— Si riporta il testo degli articoli 280, 281, 282, 283 e 284 e 381 del codice di procedura penale:

«Art. 280 *(Condizioni di applicabilità delle misure coercitive).* — 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.».

«Art. 281 *(Divieto di espatrio).* — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.

2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.

2-*bis.* Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.».

«Art. 282 *(Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).* — 1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.

2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.».

«Art. 283 *(Divieto e obbligo di dimora).* — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.

2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'art. 274, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.

3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo ove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luo-

ghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.

4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.

5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.

6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.».

«Art. 284 *(Arresti domiciliari)*. — 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.

2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.

5-*bis*. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.».

«Art. 381. *(Arresto facoltativo in flagranza)*. — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

*a)* peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del codice penale;

*b)* corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321 del del codice penale;

*c)* violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, comma 2 del codice penale;

*d)* commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

*e)* corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale;

*f)* lesione personale prevista dall'art. 582 del codice penale;

*g)* furto previsto dall'art. 624 del codice penale;

*h)* danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma 2 del codice penale;

*i)* truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;

*l)* appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale;

*m)* alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-*bis*. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 4 *(Competenza per materia)*. — 1. Il giudice di pace è competente:

a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-*bis*, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-*bis*, 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-*bis*, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-*bis*, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale;

*b)* per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.

2. Il giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:

*a)* articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo unico in materia di sicurezza";

*b)* articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione".

*c)* art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini";

*d)* articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati";

*e)* art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali";

*f)* art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili";

*g)* art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";

*h)* art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";

*i)* articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

*l)* articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto";

*m)* articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati";

*n)* art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

*o)* art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990. n. 428";

*p)* art. 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante "Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole";

*q)* articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada";

*r)* art. 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi";

*s)* art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici".

3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 è tuttavia del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.».

**03G0067**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2003.

**Rilascio dei nulla osta ai punti di vendita di concorsi pronostici nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 498 sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, secondo il quale, al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con regolamento governativo secondo il criterio della eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria, da individuare in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33 concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto interdirettoriale del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali del 31 ottobre 2002, che disciplina il periodo transitorio nonché il periodo a regime per la gestione dei giochi e delle scommesse sportive di competenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visto il disciplinare di concessione del 6 novembre 2002 stipulato tra il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che regola il passaggio di competenza in materia di concorsi pronostici e scommesse sportive;

Visto il decreto interdirettoriale del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;

Vista la deliberazione della Giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano n. 486 del 29 aprile 1997, avente ad oggetto le nuove norme in materia di concessioni, trasferimenti, volture, ripristini, estinzioni, durata e rinovi a ricevitorie abilitate all'effettuazione dei concorsi pronostici, all'atto gestiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano medesimo;

Considerato che è intenzione dell'Ammninistrazione autonoma dei monopoli di Stato potenziare l'attuale rete di vendita dei concorsi pronostici su base sportiva, per adeguarla ai requisiti indispensabili per il rilancio dei concorsi stessi, prevedendo, altresì, la possibilità di utilizzarla per la commercializzazione di altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive;

Visto il parere n. 456 dell'11 marzo 2003, emesso dalla III sezione del Consiglio di Stato, in merito allo schema di atto di concessione ed atti collegati, per l'affidamento in concessione ad «operatori di gioco» di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici e ad altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni

sportive, con il quale il Consiglio ha ritenuto di condividere il sistema scelto dall'Amministrazione che prevede tra l'altro:

*a)* il coinvolgimento di operatori di gioco specializzati nel settore, in possesso dei necessari requisiti di affidabilità e di capacità economica e finanziaria, con esperienza almeno triennale nel settore stesso;

*b)* un rapporto contrattuale tra i concessionari ed i punti di vendita subordinato comunque al rilascio del nulla osta da parte dell'Ammninistrazione autonoma dei monopoli di Stato ai punti di vendita medesimi;

Visto il provvedimento del 3 aprile 2003 con il quale il Direttore Generale di AAMS ha assegnato alla Direzione centrale per le Concessioni Amministrative di AAMS il compito di provvedere alla pubblicazione nella GUCE dell'avviso per la selezione di operatori (providers) ai fini della concessione di attività e di funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici nonché ad altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto del decreto e definizioni*

1. Il presente decreto disciplina il rilascio di nulla osta per l'attività di vendita di concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive e sostituisce, a partire dal 1° luglio 2003, le previsioni dei titoli III e seguenti della deliberazione della Giunta esecutiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano n. 486 del 29 aprile 1997.

2. Nel testo del presente decreto, salvo diversa esplicita indicazione, i termini di cui in appresso assumeranno il significato indicato affianco a ciascuno di essi:

*a)* AAMS, indica l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

*b)* CONI, indica il Comitato olimpico nazionale italiano;

*c)* Operatore di gioco, indica un soggetto con competenze specialistiche, almeno triennali, nella fornitura di servizi di gioco, maturate in Italia o all'estero (quale gestore autorizzato di giochi di ricevitoria ovvero fornitore di servizi specialistici a concessionari e ricevitorie di giochi e concorsi ovvero concessionari per le scommesse ippiche e\o sportive);

*d)* concorsi pronostici, indica i concorsi pronostici su base sportiva, nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive;

*e)* utente, indica colui che effettua la giocata di Concorsi Pronostici;

*f)* concessionario, indica l'operatore di gioco selezionato da AAMS in base a procedura pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;

*g)* totoricevitore, indica il titolare di una concessione rilasciata in precedenza dal CONI per la vendita di concorsi pronostici su base sportiva, così come previsto dalla deliberazione della giunta esecutiva CONI n. 486 del 1997, avente durata di quattro anni e prorogata annualmente per due volte, con scadenza ultima il 30 giugno 2003;

*h)* punto di vendita, indica un qualsiasi esercizio commerciale aperto al pubblico, munito di terminale di gioco, ovvero un'agenzia di scommesse ovvero un Totoricevitore che, previo rilascio di nulla osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto con l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite di ridotta entità;

*i)* totalizzatore nazionale, indica il sistema di elaborazione centrale di AAMS per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive;

*j)* tesoreria, indica l'Ente preposto alla gestione dei flussi finanziari tra il concessionano ed AAMS;

*k)* tesoreria del Concessionario, indica l'organizzazione propria e capillare del concessionario ovvero l'istituto di credito che cura la gestione dei flussi finanziari tra il concessionario, il punto di vendita, i vincitori dei concorsi pronostici e la tesoreria;

*l)* capitolato tecnico, parte integrante della concessione, indica il documento contenente le specifiche tecniche che definiscono le prestazioni e le funzioni nonché i livelli di servizio che il concessionario deve garantire;

*m)* concessione, indica l'atto di affidamento di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;

*n)* sistema di elaborazione, indica il sistema di elaborazione del concessionario che dovrà essere collegato, tramite rete trasmissione dati, ai terminali di gioco installati presso il punto di vendita, ed al totalizzatore nazionale;

*o)* apertura di domenica, indica l'apertura del punto di vendita al pubblico nella giornata di domenica, dall'ora di inizio della raccolta del gioco all'ora di chiusura della stessa (normalmente 30 minuti prima dell'inizio degli eventi sportivi), comunicate dal proprio concessionario;

*p)* contributo *una tantum*, indica il contributo che sono tenuti ad offrire i candidati per la partecipazione alla procedura di selezione, e destinato da AAMS esclusivamente all'attività di promozione per il rilancio dei concorsi pronostici.

## TITOLO I

### NULLA OSTA ALLA VENDITA DEI CONCORSI PRONOSTICI: NORME GENERALI

### Art. 2.

*Condizioni e requisiti per l'attività di vendita dei concorsi pronostici*

1. Il rilascio da parte di AAMS del nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici ad un punto di vendita è subordinato:

*a)* alla titolarità di autorizzazione a svolgere attività commerciale sul territorio nazionale ed all'apertura al pubblico del locale in cui è svolta l'attività almeno cinque giorni la settimana, tra cui il sabato pomeriggio e/o la domenica mattina;

*b)* fuori dei casi di cui alla precedente lettera *a)*, alla titolarità di una concessione od autorizzazione a commercializzare concorsi pronostici, giochi o scommesse rilasciata da AAMS o suoi concessionari;

*c)* alla sottoscrizione, tra il punto di vendita ed il concessionario, del contratto che regola i relativi rapporti, avente i requisiti minimi previsti dal presente decreto;

*d)* alla sottoscrizione, da parte del titolare del punto di vendita o di un suo legale rappresentante, della richiesta del nulla osta ad AAMS per la vendita dei concorsi pronostici di cui all'allegato 1, presentata ad AAMS medesima da uno dei concessionari indicati nella «lista dei concessionari, delle caratteristiche del servizio da loro offerto ai punti di vendita e delle condizioni economiche previste per il punto di vendita». Tale lista è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

*e)* alla non sussistenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per i reati di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, per reati di natura fiscale, per reati per cui vi sia stata condanna non inferiore a sei anni nonché per reati diversi dai precedenti che incidano sull'affidabilità del richiedente;

*f)* alla presentazione di certificazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

*g)* all'esistenza di una distanza, tra il locale adibito all'attività di vendita dei concorsi pronostici ed altri punti di vendita aperti la domenica, non inferiore a metri 250, misurati seguendo il percorso pedonale più breve, attestata con perizia giurata di tecnico abilitato. Per i concessionari di agenzie di scommesse ippiche e\o sportive non si applica la condizione del rispetto della distanza minima di 250 metri; analogamente, per un nuovo punto di vendita, per il calcolo della distanza non si tiene conto dei nulla osta rilasciati alle agenzie di scommesse ippiche e\o sportive.

2. Qualora sia inoltrata richiesta del nulla osta da due o più titolari di esercizi commerciali che si impegnano ad essere aperti di domenica, localizzati tra loro ad una distanza inferiore a metri 250, AAMS rilascerà il nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici a chi, tra questi, ha sottoscritto la richiesta con il concessionario che si trovi in una migliore posizione nella graduatoria relativa al contributo *una tantum* di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera *o)*. Tale graduatoria è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nella «lista dei concessionari, delle caratteristiche del servizio da loro offerto ai punti di vendita e delle condizioni economiche previste per il punto di vendita».

3. Le modalità di rilascio dei nulla osta aventi decorrenza 1° luglio 2003 sono disciplinate dal titolo II, articoli 8 e 9.

### Art. 3.

*Modalità e termini di presentazione della richiesta*

1. Nei casi diversi dal subentro, a qualunque titolo, nella gestione del punto di vendita, la richiesta di nulla osta alla vendita di concorsi pronostici, nei modi e nelle forme previste dall'allegato 1, dovrà essere inoltrata ad AAMS dal concessionario con il quale il richiedente ha sottoscritto il contratto di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera *c)*, entro il 31 dicembre di ogni anno e secondo le modalità indicate dalla concessione che regola i rapporti tra il concessionario ed AAMS. La richiesta si intenderà accolta qualora, entro il 31 marzo dell'anno successivo, non intervenga provvedimento motivato di diniego da parte di AAMS.

### Art. 4.

*Rilascio del nulla osta*

1. Il nulla osta viene rilasciato da AAMS al titolare od al legale rappresentante del punto di vendita.

### Art. 5.

*Impegni del punto di vendita e del concessionario*

1. Con la stipula del contratto con il concessionario ed il successivo rilascio del nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici da parte di AAMS, il titolare od il legale rappresentante del punto di vendita assume, in ogni caso, i seguenti impegni:

*a)* promozione dei concorsi pronostici presso il pubblico;

*b)* esposizione ed aggiornamento di tutto il materiale promozionale e/o pubblicitario fornito dai concessionari e diretto ad agevolare la partecipazione al gioco da parte degli utenti;

*c)* esposizione al pubblico dei regolamenti ufficiali dei concorsi pronostici e dei bollettini ufficiali dei concorsi;

*d)* attività di vendita di tutti i concorsi pronostici che saranno organizzati da AAMS nel periodo di validità del nulla osta;

*e)* attività di vendita quotidiana a partire dalla comunicazione di apertura fino a quella di chiusura del gioco da parte del proprio concessionario;

*f)* accettazione delle giocate senza praticare sconti e senza pretendere dall'utente maggiorazioni del costo a nessun titolo;

*g)* rimborso degli importi delle giocate nei casi previsti dal Regolamento ufficiale dei concorsi pronostici;

*h)* effettuazione del pagamento dei premi agli aventi diritto fino ad un importo massimo di € 3.000,00;

*i)* effettuazione dei versamenti alla tesoreria del concessionario, in conformità al provvedimento di gestione dei flussi finanziari connessi ai concorsi pronostici;

*j)* sospensione dell'attività per non più di quattro settimane l'anno, previa comunicazione scritta da inviare al concessionario prescelto con almeno due settimane di anticipo;

*k)* pagamento, se richiesto dal concessionario, del corrispettivo per l'impianto del punto di vendita, comunque non superiore a € 3.500,00 al netto dell'IVA, salvo il caso in cni, presso il punto di vendita, sia già operativo un idoneo terminale di gioco, collegato con il sistema di elaborazione del concessionario prescelto, fermo restando quanto previsto, nella fase transitoria, dal successivo art. 9, comma 1;

*l)* pagamento di un corrispettivo annuale, di importo non superiore a € 500,00 al netto dell'IVA, per il collegamento al sistema di elaborazione del concessionario prescelto e per tutti i servizi previsti per lo svolgimento dell'attività di vendita dei concorsi pronostici.

2. Con la stipula del contratto, il concessionario assume, nei confronti del punto di vendita, gli impegni previsti dalla concessione con AAMS per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici nonché ad altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive.

3. Il contratto tra il concessionario ed il punto di vendita contiene una clausola di risoluzione espressa per i casi in cui:

*a)* il titolare od il legale rappresentante del punto di vendita gestisca i concorsi pronostici in modo non conforme alla loro disciplina;

*b)* il titolare od il legale rappresentante del punto di vendita non ottemperi alle prescrizioni contenute nel presente decreto;

*c)* si verifichi la cessazione dell'attività commerciale;

*d)* si proceda alla cessione dell'attività, in assenza della richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici ad AAMS da parte del cessionario;

*e)* il concessionario non adempia agli obblighi assunti nei confronti del punto di vendita, con il contratto stipulato con quest'ultimo, sulla base dello schema di contratto, proposto dal concessionario ed allegato alla concessione, contenente i requisiti minimi di cui agli articoli 2, 5 e 6 del presente decreto.

4. Tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti e delle esigenze di tutela degli utenti, AAMS esercita la funzione di vigilanza circa il rispetto degli impegni assunti dalle parti, anche su segnalazione dei concessionari o delle associazioni di categoria dei punti di vendita.

Art. 6.

*Validità del nulla osta*

1. La durata del nulla osta non può superare, in ogni caso, quella della concessione relativa al concessionario prescelto.

2. Il titolare od il legale rappresentante del punto di vendita può, in ogni caso, recedere anticipatamente dal contratto sottoscritto con il concessionario, dandone comunicazione allo stesso almeno sessanta giorni prima della conclusione della stagione calcistica in corso.

Art. 7.

*Revoca del nulla osta*

1. AAMS può revocare il nulla osta, su richiesta del concessionario, qualora il punto di vendita abbia conseguito un volume di colonne vendute, nel corso dell'intera stagione calcistica, inferiore a € 10.000,00. Tale condizione per la revoca non si applica:

*a)* ai punti di vendita aventi sede in Comuni con popolazione residente non superiore a 1.500 abitanti;

*b)* alle totoricevitorie che abbiano richiesto il nulla osta entro il 30 giugno 2003.

2. Il nulla osta è altresì revocato, anche su segnalazione del concessionario, nei casi previsti dall'art. 5, comma 3.

## TITOLO II

### REGIME TRANSITORIO PER LA STAGIONE CALCISTICA 2003-2004

Art. 8.

*Richiesta e rilascio dei nulla osta*

1. Per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita dei concorsi pronostici, aventi decorrenza 1° luglio 2003, è adottata la seguente procedura:

*a)* a partire dal 14 aprile 2003 e fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande di candidatura per la concessione, fissata per il 15 maggio 2003, il titolare di un esercizio commerciale o il titolare di una concessione od autorizzazione a commercializzare concorsi pronostici, giochi o scommesse, rilasciata da AAMS o da concessionari di questa, ovvero un totori-

cevitore, può richiedere il nulla osta ad AAMS consegnando la relativa richiesta all'operatore di gioco candidato all'affidamento della concessione, medesima, nei modi e nelle forme previsti dall'allegato 2;

*b)* a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana della «lista dei concessionari, delle caratteristiche del servizio da loro offerto ai punti di vendita e delle condizioni economiche previste per il punto di vendita» e fino al 30 giugno 2003, il titolare di un esercizio commerciale o il titolare di una concessione od autorizzazione a commercializzare concorsi pronostici, giochi o scommesse, rilasciata da AAMS o da concessionari di questa, ovvero un totoricevitore, che non abbia richiesto nulla osta nei modi e nelle forme di cui alla precedente lettera *a)*, può richiedere ad AAMS il nulla osta, nei modi e nelle forme previsti dall'allegato 3, consegnando la richiesta al concessionario prescelto;

*c)* coloro che hanno richiesto il nulla osta ad AAMS attraverso un operatore di gioco che non ha superato la selezione come concessionario, possono avvalersi della possibilità di presentare una nuova richiesta, consegnandola ad un concessionario secondo le modalità ed i termini previsti dalla precedente lettera *b)*.

2. L'operatore di gioco, nel caso di cui alla lettera *a)* del comma 1, ovvero il concessionario, nel caso di cui alle lettere *b)* e *c)*, non può rifiutare di consegnare ad AAMS le richieste di nulla osta sottoscritte dai totoricevitori.

3. Nei casi di cui al precedente comma 1, AAMS esamina in primo luogo le richieste presentate ai sensi del comma 1, lettera *a)*, procedendo al rilascio dei nulla osta e, successivamente, esamina le richieste presentate ai sensi del comma 1, lettera *b)*, procedendo parimenti al rilascio dei nulla osta, in ogni caso nel rispetto dei seguenti criteri:

*a)* ottengono il rilascio del nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici tutti i totoricevitori e le agenzie di scommesse che hanno presentato richiesta nei modi e nelle forme previste dagli allegati 2 ovvero 3. I totoricevitori che si impegnano per tutta la durata della concessione all'apertura di domenica, hanno il diritto all'esclusiva territoriale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*;

*b)* ottengono il rilascio del nulla osta tutti i titolari di esercizi commerciali che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, dalla lettera *a)* alla lettera *f)*, e che hanno presentato richiesta nei modi e nelle forme previste dagli allegati 2 ovvero 3; relativamente alla verifica delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, per il rilascio dei nulla osta valgono i seguenti sub-criteri:

*i)* i titolari di esercizi commerciali che si impegnano, per tutta la durata della concessione, all'apertura di domenica, acquisiscono il diritto all'esclusiva territoriale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*;

*ii)* qualora sia inoltrata richiesta di nulla osta da due o più titolari di esercizi commerciali, che si impegnano tutti ad essere aperti di domenica, localizzati tra loro ad una distanza inferiore a metri 250, AAMS rilascerà il nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici a chi, tra questi, ha sottoscritto la richiesta di nulla osta con il concessionario che si trovi in una migliore posizione nella graduatoria relativa al contributo una tantum. Tale graduatoria è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nella «lista dei concessionari, delle caratteristiche del servizio da loro offerto ai punti di vendita e delle condizioni economiche previste per il punto di vendita».

### Art. 9.

*Collegamento dei punti di vendita al sistema di elaborazione del concessionario*

1. Il totoricevitore che, alla data di presentazione della richiesta di nulla osta per la vendita dei concorsi pronostici, non abbia già in dotazione un terminale di gioco collegato con il sistema di elaborazione del concessionario prescelto, ha diritto ad essere collegato, senza alcun onere, al sistema di elaborazione del medesimo concessionario.

2. Per tutti gli altri soggetti di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere *a)* e *b)*, valgono le disposizioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera *k)*, del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2003

*Il direttore generale:* TINO

---

ALLEGATO 1

Richiesta di rilascio di nulla osta ex art. 3

*All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Direzione centrale per le concessioni amministrative* - Piazza Mastai n. 11 - 00153 ROMA

Il sottoscritto ............................... nato a ..............................
il ........../........../.......... codice fiscale .............................................
residente in ................................................................. nella qualità di legale rappresentante/delegato di ................................................
con sede in ..................................

CHIEDE

Il rilascio di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici su base sportiva nonché ad altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive.

A tal fine;

DICHIARA

*a)* □ di essere titolare dell'esercizio commerciale sito a .......... ............... via ................................................................... n. ......... aperto almeno cinque giorni la settimana, tra cui il sabato pomeriggio e/o la domenica mattina;

□ di essere titolare della concessione n. .......... del ........../ ........../.......... rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la raccolta delle scommesse;

□ di essere titolare dell'autorizzazione n. .......... rilasciata da ................................ quale concessionario dell'Ammninstrazione autonoma dei monopoli di Stato;

*b)* di aver preso visione, in ogni sua parte, del decreto che disciplina il rilascio di nulla osta per l'attività di vendita di concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive;

*c)* di non aver sottoscritto, pena la nullità della presente e di ogni altra richiesta, con altro operatore di gioco altre richieste di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive;

*d)* di essere a conoscenza dei contenuti della «lista dei concessionari, delle caratteristiche del servizio da loro offerto ai punti di vendita e delle condizioni economiche previste per il punto di vendita»;

*e)* di aver letto e sottoscritto il contratto con il concessionario .................................... con sede legale in .................................... ;

*f)* di aver accettato le condizioni previste all'allegato 2 della concessione, relative ai costi per l'installazione del terminale di gioco nonché per il collegamento del punto di vendita al sistema di elaborazione del concessionario;

*g)* che, qualora il nulla osta venga revocato, non richiederà la restituzione di quanto versato al concessionario ed all'Ammninistrazione autonoma dei monopoli di Stato;

*h)* di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'art. 2 comma 1, lettera *e)* del presente decreto;

*i)* di essere in regola con la normativa antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 di cui all'allegata certificazione (allegato n. 1);

*j)* di essere/non essere disponibile a vendere i concorsi pronostici nella giornata di domenica;

*k)* che l'esercizio si trova a più di 250 metri da altri punti di vendita di concorsi pronostici aventi apertura domenicale, così come da perizia giurata allegata (allegato 2).

Il sottoscritto dichiara, altresì, di conoscere ed accettare le prescrizioni ed i contenuti del presente decreto.

Data ............................................

Firma ...........................................

---

Allegati:

n. 1 Certificato antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

n. 2, perizia giurata.

ALLEGATO 2

Richiesta di rilascio di nulla osta da presentarsi agli operatori di gioco ex art. 8, comma 1, lettera *a)*

*All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Direzione centrale per le concessiomi amministrative* - Piazza Mastai n. 11 - 00153 ROMA

Il sottoscritto ............................... nato a .............................. il ........../........../.......... codice fiscale .............................................. residente in ............................................................... nella qualità di legale rappresentante/delegato di ................................................ con sede in .................................

CHIEDE

Il rilascio di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici su base sportiva nonché ad altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive.

A tal fine;

DICHIARA

*a)* □ di essere titolare dell'esercizio commerciale sito a ............ .................... in via ........................................................ n. .......... aperto almeno cinque giorni la settimana, tra cui il sabato pomeriggio e/o la domenica mattina;

□ di essere titolare della concessione n. .......... del ........../ ........../.......... rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la raccolta delle scommesse;

□ di essere titolare dell'autorizzazione n. .......... rilasciata da .................................................................. quale concessionario dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

□ di essere titolare della concessione n.. .......... per la vendita di concorsi pronostici rilasciata dal CONI con scadenza 30 giugno 2002;

*b)* di aver preso visione, in ogni sua parte, del decreto che disciplina il rilascio dei nulla osta per l'attività di vendita di concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive;

*c)* di aver letto e condiviso lo schema di contratto predisposto dall'operatore di gioco .................................................................. con sede legale in .................................. e di impegnarsi a stipulare il contratto con l'operatore medesimo qualora questi superi la procedura di selezione quale concessionario di concorsi pronostici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

*d)* di non aver sottoscritto, pena la nullità della presente e di ogni altra richiesta, con altro operatore di gioco altre richieste di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive;

*e)* che, qualora il nulla osta venga revocato, non richiederà la restituzione di quanto versato al concessionario ed all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

*f)* di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'art. 2 comma 1, lettera *e)* del presente decreto;

*g)* di essere in regola con la normativa antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 di cui all'allegata certificazione (allegato n. 1)

*h)* di essere/non essere disponibile a vendere i concorsi pronostici nella giornata di domenica;

*i)* di essere a conoscenza che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procederà al rilascio di nulla osta solo nel caso in cui il suo esercizio si trovi a più di 250 metri da altri punti di vendita di concorsi pronostici aperti di domenica;

*j)* di essere a conoscenza che la graduatoria di cui all'art. 2, comma 2, del decreto che disciplina il rilascio di nulla osta per l'attività di vendita di concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive sarà definita dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato contestualmente all'affidamento delle concessioni

*k)* di essere a conoscenza che, nel caso in cui l'operatore di gioco prescelto non abbia superato la procedura di selezione quale concessionario di concorsi pronostici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, potrà richiedere, nei termini previsti dall'art. 8, comma 1, lettera *c)* del decreto, il nulla osta attraverso uno dei concessionari di cui alla «lista dei concessionari, delle caratteristiche del servizio da loro offerto ai punti di vendita e delle condizioni economiche previste per il punto di vendita» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di conoscere ed accettare le prescrizioni ed i contenuti del presente decreto.

Data ..............................................

Firma ............................................

Allegato: n. 1 Certificato antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

ALLEGATO 3

Richiesta di rilascio di nulla osta da presentarsi ai concessionari fino al 30 giugno 2003 ex art. 8, comma 1, lettera *a)*

*All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Direzione centrale per le concessiomi amministrative* - Piazza Mastai n. 11 - 00153 ROMA

Il sottoscritto ................................ nato a .............................. il ........../........../.......... codice fiscale ............................................ residente in ................................................................. nella qualità di legale rappresentante/delegato di ............................................... con sede in ..................................

CHIEDE

Il rilascio di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici su base sportiva nonché ad altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive.

A tal fine;

DICHIARA

*a)* □ di essere titolare dell'esercizio commerciale sito a ............ ..................... via ............................................................ n. .......... aperto almeno cinque giorni la settimana, tra cui il sabato pomeriggio e/o la domeinca mattina;

□ di essere titolare della concessione n. .......... del ........../ ........../.......... rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la raccolta delle scommesse;

□ di essere titolare dell'autorizzazione n. .......... rilasciata da .................................................................. quale concessionario dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

□ di essere titolare della concessione n.. .......... per la vendita di concorsi pronostici rilasciata dal CONI con scadenza 30 giugno 2002;

*b)* di aver preso visione, in ogni sua parte, del decreto che disciplina il rilascio di nulla osta per l'attività di vendita di concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive;

*c)* di non aver sottoscritto, pena la nullità della presente e di ogni altra richiesta, con altro operatore di gioco altre richieste di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive;

*d)* di essere a conoscenza dei contenuti della «lista dei concessionari, delle caratteristiche del servizio da loro offerto ai punti di vendita e delle condizioni economiche previste per il punto di vendita»;

*e)* di aver letto e sottoscritto il contratto con il concessionario ......................................con sede legale in .....................................

*f)* di aver accettato le condizioni, previste all'allegato 2 della concessione, relative ai costi per l'installazione del terminale di gioco nonché per il collegamento del punto di vendita al sistema di elaborazione del concessionano;

*g)* che, qualora il nulla osta venga revocato, non richiederà la restituzione di quanto versato al concessionario ed all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

*h)* di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'art. 2 comma 1, lettera *e)* del presente decreto;

*i)* di essere in regola con la normativa antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 di cui all'allegata certificazione (allegato n. 1);

*j)* di essere/non essere disponibile a vendere i concorsi pronostici nella giornata di domenica;

*k)* di essere a conoscenza che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, prima verifica, procederà al rilascio del nulla osta solo nel caso in cui il suo esercizio si trovi a più di 250 metri da altri punti di vendita di concorsi pronostici aperti di domenica.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di conoscere ed accettare le prescrizioni ed i contenuti del presente decreto.

Data ..............................................

Firma ............................................

Allegato: n. 1 Certificato antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

**03A04945**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 marzo 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Snape Paula di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio nella regione Emilia Romagna di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia ed in quello familiare.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE e in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione in qualità di lavoratore o dipendente;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, relativo alle attività esercitate con l'impiego di un titolo professionale;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *g)* dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione la competenza al riconoscimento in ogni altro caso;

Vista la legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2002 della regione Emilia-Romagna e successiva direttiva di applicazione della stessa n. 1390 del 28 febbraio 2000, modificata con delibera n. 227 del 25 luglio 2001;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Caring services (nursery nursing)» conseguito nel luglio 1995 in Gran Bretagna dalla sig.ra Snape Paula, nata a Worksop il 4 novembre 1974, cittadina britannica;

Considerato che il predetto titolo è riconoscibile ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Preso atto del pacchetto formativo presentato dall'interessata, consistente in un corso biennale a tempo pieno, successivo al completamento della scuola dell'obbligo, seguito presso il Business & Technology Education Council (BTEC) in Gran Bretagna;

Acquisito il parere positivo della Conferenza dei servizi, con la presenza di un rappresentante della regione Emilia-Romagna, di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 4 dicembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

*Articolo unico*

Il titolo di cui in premessa, posseduto dalla sig.ra Snape Paula, è riconosciuto quale abilitante, nella regione Emilia Romagna all'esercizio delle seguenti attività:

*a)* posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia;

*b)* educatrice familiare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2003

*Il direttore generale dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*
BULGARELLI

*Il direttore generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca*
CRISCUOLI

**03A04865**

---

DECRETO 21 marzo 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società «Coop. Editoriale Pontina», in Pomezia.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dell'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 7 settembre 2000-10 maggio 2001 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Gioia Francesco;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 18 aprile 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Gioia Francesco.

Decreta

di nominare il dott. Sandro Forlingieri residente in Roma via G. Ermoli n. 18, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società «Coop. Editoriale Pontina», con sede in Pomezia via Petrarca n. 3, costituita in data 17 dicembre 1991 rogito notaio Domenico Vitagliano, repertorio n. 93733, B.U.S.C. n. 33104.

Roma, 21 marzo 2003

*Il dirigente:* CORSI

**03A04568**

---

DECRETO 21 marzo 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Consorzio circoscrizionale servizi», in Fiumicino.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 30 giugno 1999 - 27 giugno 2000 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Lubrano Lobianco Michele;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 18 aprile 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Lubrano Lobianco Michele;

Decreta

di nominare il dott. Luciano Quadrini, con studio in Roma Circovallazione Clodia n. 72, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società coop. «Consorzio circoscrizionale servizi», con sede in Fiumicino (Roma), via del Tempio della Fortuna n. 27, costituita in data 25 giugno 1981, rogito notaio Andrea Castelnuovo, repertorio n. 30295, B.U.S.C. n. 26671.

Roma, 21 marzo 2003

*Il dirigente:* CORSI

**03A04576**

DECRETO 21 marzo 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Il Melangolo», in Roma.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di mancata ispezione del 12 gennaio 2001 con il quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig.ra Flavia Maria Ceppellini;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 18 aprile 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig.ra Flavia Maria Ceppellini;

Decreta

di nominare il dott. Mariani Franco, residente in Roma, via Palasciano n. 24, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società coop. «Il Melangolo», con sede in Roma, via Chibrera n. 127, costituita in data 20 giugno 1994 - rogito notaio A. Maria Lipari, repertorio n. 98135, B.U.S.C. n. 34014.

Roma, 21 marzo 2003

*Il dirigente:* CORSI

**03A04577**

DECRETO 21 marzo 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cosma Projet», in Roma.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di mancata ispezione del 29 marzo 2001 con il quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Luigi Marinucci;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 18 aprile 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Luigi Marinucci;

Decreta

di nominare il dott. Gabriele Di Matteo, residente in Roma, via Felice Grossi Gondi n. 51, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società coop. «Cosma Projet», con sede in Roma, largo Valtournanche n. 3, costituita in data 19 dicembre 1988, rogito notaio Macar Matteoli, repertorio n. 128564, B.U.S.C. n. 34418.

Roma, 21 marzo 2003

*Il dirigente:* CORSI

**03A04578**

DECRETO 21 marzo 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «C.E.S.A.», in Cerveteri.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 13 dicembre 1997, 13 maggio 1998, 17 luglio 1998, 4 maggio 2000, 22 novembre 2000 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Castelli Fernando;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 26 settembre 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Castelli Fernando;

Decreta:

di nominare il dott. Gabriele Di Matteo, residente in Roma, via Felice Grossi Gondi n. 51, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «C.E.S.A.», con sede in Cerveteri, via Baldinelli n. 4/D, costituita in data 9 maggio 1984 - rogito notaio Paolo Becchetti, repertorio n. 10587 - B.U.S.C. n. 28319.

Roma, 21 marzo 2003

*Il dirigente:* CORSI

**03A04579**

DECRETO 25 marzo 2003.

**Sostituzione di un componente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MANTOVA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Vista la nota della CISL - Unione sindacale territoriale - di Mantova, datata 15 marzo 2003, con la quale viene designato il sig. Cantoni Giuliano, in sostituzione del membro supplente sig. Tosi Luigi, quale membro in rappresentanza dei lavoratori in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Decreta:

Il sig. Cantoni Giuliano, della CISL - Unione sindacale territoriale - di Mantova, è nominato componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro quale membro supplente in rappresentanza dei lavoratori.

Mantova, 25 marzo 2003

*Il direttore reggente:* PALUMBO

**03A04467**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 febbraio 2003.

**Limiti contributivi a parziale compensazione dei danni alle produzioni agricole e per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi di soccorso nelle aree agricole colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche eccezionali;

Viste le leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, recanti nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, concernente interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici;

Visto il comma 2, dell'art. 3, della legge n. 185 nel testo sostitutivo dell'art. 1, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 ovembre 2002, n. 256, che rimodula le misure di intervento a favore delle aziende agricole, ed estende le stesse misure alle aziende zootecniche ed apistiche;

Visto il comma 2-*ter*, del medesimo art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo introdotto dall'art. 1, della legge del 13 novembre 2002, n. 256, di conversione del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, che prevede la determinazione dei limiti contributivi per gli interventi compensativi dei danni alle produzioni e per il ripristino delle strutture aziendali, di cui alle lettere *a)* e *c)*, del precedente comma 2, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di stabilire i limiti contributivi predetti;

Vista l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 6 febbraio 2003;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Per gli interventi a parziale compensazione dei danni alle produzioni agricole e di ripristino delle strutture aziendali, previsti rispettivamente dalle lettere *a)* e *c)*, comma 2, dell'art. 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo sostitutivo dall'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, sono stabiliti i seguenti limiti contributivi:

*a)* fino a € 25.000,00, per impresa, per i danni alle produzioni agricole, di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*;

*b)* fino a € 150.000,00, per impresa, per il ripristino dei danni alle strutture aziendali e per la ricostituzione delle scorte, di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*.

2. Per i prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, in alternativa al contributo, di cui al medesimo art. 3, comma 2, lettera *a)*, il concorso pubblico negli interessi attualizzato deve essere contenuto nel limite contributivo stabilito al precedente comma 1, lettera *a)*.

3. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere contenuta nei limiti delle assegnazioni disposte a favore delle regioni e delle province autonome, con i prelevamenti dal Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 2, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

*Il Ministro delle politiche agricole e forestali*
ALEMANNO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

**03A04582**

DECRETO 27 febbraio 2003.

**Autorizzazione al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia Romagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 15 gennaio 2002 dal laboratorio «ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia Romagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia», ubicato in Reggio Emilia, via Amendola n. 2, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 1998, l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia Romagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia», ubicato in Reggio Emilia, via Amendola n. 2, nella persona del responsabile dott. Emilio Renna, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2003

*Il direttore generale:* ABATE

---

ALLEGATO

Acidità totale;

ceneri;

massa volumica e densità relativa pH;

rame;

titolo alcolometrico.

**03A04465**

DECRETO 27 febbraio 2003.

**Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia Romagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia» autorizzato con decreto 23 luglio 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 3 settembre 2001, con il quale autorizza il «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia Romagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 15 gennaio 2003, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 30 marzo 2001;

Decreta:

*Articolo unico*

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

acidi grassi;

acidità;

colore;

numero di perossidi;

stato di conservazione;

trilinoleina.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2003

*Il direttore generale:* ABATE

**03A04464**

DECRETO 14 marzo 2003.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002 e 28 ottobre 2002, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazione qualità agroalimentare Srl», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata fmo al 17 marzo 2003;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare Srl», è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio del Radicchio di Treviso, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare Srl» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61361;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2003

*Il direttore generale:* ABATE

**03A04473**

DECRETO 14 marzo 2003.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002 e 28 ottobre 2002, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazione qualità agroalimentare Srl», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 17 marzo 2003;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare Srl», è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio del Radicchio di Treviso, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare Srl» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003, in precedenza richiamato;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61360;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2003

*Il direttore generale:* ABATE

**03A04475**

DECRETO 19 marzo 2003.

**Rettifica al decreto ministeriale 15 gennaio 2003, relativo all'autorizzazione al laboratorio «Bianalisi Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 57 del 10 marzo 2003, con il quale si autorizza il laboratorio «Bianalisi Srl», ubicato in Castel San Giovanni, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che nell'indicare la sigla della provincia di appartenenza è stata erroneamente indicata (RE) invece di (PC);

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta correzione nel decreto ministeriale 15 gennaio 2003, sopra citato;

Decreta:

*Articolo unico*

Nel decreto ministeriale 15 gennaio 2003, relativo all'autorizzazione ai laboratorio «Bianalisi Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, dove è riportata la sigla della provincia (RE) leggasi «(PC)».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2003

*Il direttore generale:* ABATE

**03A04474**

DECRETO 27 marzo 2003.

**Modalità per l'aggiunta degli attrezzi da posta alle unità già autorizzate alla ferrettara.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA
E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, così come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante il piano per lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, e successive modifiche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1995, n. 203, recante la disciplina delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1988, n. 281, recante modalità tecniche dell'attrezzo denominato ferrettara;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 2002, n. 2, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Tenuto conto che a decorrere dal 1° gennaio 2002, per tutte le imbarcazioni autorizzate alla pesca con il sistema ferrettara sono state previste limitazioni operative per la maglia della rete (non superiore ai 100 mm di apertura), le specie ittiche catturabili (esclusivamente quelle denominate: ricciola, sgombro, salpa, boga, alaccia, sardina e acciuga) nonché la diminuzione della distanza dalla costa (non oltre le tre miglia);

Valutata l'opportunità di consentire alle citate unità con ferrettara l'esercizio dell'attività anche con il sistema attrezzi da posta, ove non risulti inserito in licenza, trattandosi di un sistema notevolmente selettivo;

Decreta:

Art. 1.

Gli armatori delle imbarcazioni autorizzate al sistema di pesca denominato ferrettara possono ottenere, previa presentazione di apposita istanza corredata della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria in corso di validità, l'aggiunta in licenza del sistema attrezzi da posta, come definito dal punto 9, art. 11, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, citato in premessa, ove non compreso tra i sistemi autorizzati.

Art. 2.

L'istanza degli armatori interessati, di cui all'art. 1, indirizzata al Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, deve essere presentata tramite l'ufficio marittimo di iscrizione entro, e non oltre, il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Le autorità marittime di iscrizione delle unità autorizzate al sistema ferrettara, nelle more del rilascio delle licenze di pesca aggiornate, sono autorizzate, per la campagna di pesca 2003, a rilasciare alle predette unità, contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 1, attestazioni provvisorie con l'aggiunta del sistema attrezzi da posta previsto dall'art. 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato delegato per la pesca e l'acquacoltura*
SCARPA BONAZZA BUORA

**03A04580**

---

DECRETO 27 marzo 2003.

**Riconoscimento come organizzazione di produttori nel settore della pesca all'«Organizzazione di produttori della pesca produttiva di Termoli» soc. coop. a r.l., in Termoli.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA
E L'ACQUACOLTURA

Visto il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento (CE) n. 2318/2001 della Comimssione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Vista la domanda in data 24 novembre 2002 con la quale l'«Organizzazione di produttori della pesca produttiva di Termoli» soc. coop. a r.l., con sede a Termoli, ha chiesto, ai sensi del Regolamento (CE) 104/2000 e del Regolamento 2318/2001, il riconoscimento come organizzazione di produttori per le specie ittiche elencate nell'istanza medesima;

Considerato che la suddetta società risulta essere regolarmente costituita con atto in data 8 agosto 2001, repertorio n. 63233, per notaio Vincenzo Greco di Termoli;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta società;

Visti gli atti dai quali risulta che l'«Organizzazione di produttori della pesca produttiva di Termoli», soc. coop. a r.l., risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal Regolamento 104/2000 e dal Regolamento 2318/2001;

Vista la relazione della Capitaneria di porto di Termoli in data 3 febbraio 2003 in cui si esprime parere favorevole all'istanza di riconoscimento della suddetta organizzazione;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del Regolamento (CE) n. 104/2000, articoli 5 e 6, e del Regolamento (CE) n. 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori per la pesca denominata «Organizzazione di produttori della pesca produttiva di Termoli» soc. coop. a r.l. con sede a Termoli, per le seguenti specie ittiche: alici, boghe, calamari, cannolicchi, cefali, gallinelle, gamberi grigi, gamberi rossi, gronghi, lumachine, mazzancolle, merluzzi, mormore, pannocchie, polpi, razze, rombi, rane pescatrici, sarde, scampi, sciabole, seppie, sgombri, sogliole, suri, telline, tonnetti o palamite, totani, triglie, vongole, zanchette o soaci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2003

*Il Sottosegretario delegato per la pesca e l'acquacoltura*
SCARPA BONAZZA BUORA

**03A04567**

DECRETO 27 marzo 2003.

**Riconoscimento come organizzazione di produttori nel settore della pesca all'«Organizzazione di produttori pugliesi di pesce azzurro», soc. consortile a r.l., in Molfetta.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA
E L'ACQUACOLTURA

Visto il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Vista la domanda in data 13 settembre 2002 con la quale l'«Organizzazione di produttori pugliesi di pesce azzurro», Soc. consortile a r.l., con sede a Molfetta, ha chiesto, ai sensi del Regolamento (CE) 104/2000 e del Regolamento 2318/2001, il riconoscimento come organizzazione di produttori per le specie indicate nell'istanza stessa;

Considerato che la suddetta organizzazione risulta essere regolarmente costituita con atto in data 18 maggio 2002, repertorio n. 35167, per notaio Mario Toni di Bari;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta società consortile;

Visti gli atti dai quali risulta che l'«Organizzazione di produttori pugliesi di pesce azzurro», soc. consortile a r.l., con sede a Molfetta risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal Regolamento 104/2000 e dal Regolamento 2318/2001;

Vista la relazione della Capitaneria di porto di Molfetta in cui si esprime parere favorevole al riconoscimento della suddetta «Organizzazione di produttori pugliesi di pesce azzurro»;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del Regolamento (CE) n. 104/2000, articoli 5 e 6, e del Regolamento (CE) n. 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori denominata «Organizzazione di produttori pugliesi di pesce azzurro» soc. consortile a.r.l, con sede a Molfetta, per le seguenti specie ittiche: sardina, acciuga, lanzardo, sgombro, boga, salpa, cefalo, calamaro mediterraneo, totano, occhiata, palamita, tonno, tonno alalunga, ricciola, suro, papalina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2003

*Il Sottosegretario delegato*
*per la pesca e l'acquacoltura*
SCARPA BONAZZA BUORA

03A04571

DECRETO 27 marzo 2003.

**Riconoscimento come organizzazione di produttori nel settore della pesca all'«Organizzazione di produttori della pesca di Fasolari dell'alto Adriatico» soc. coop. a r.l., in Venezia.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA
E L'ACQUACOLTURA

Visto il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Vista la domanda in data 15 ottobre 2002 con la quale l'«Organizzazione di produttori della pesca di fasolari dell'alto Adriatico» soc. coop. a.r.l, con sede in Venezia, ha chiesto, ai sensi del regolamento (CE) 104/2000 e del Regolamento 2318/2001 il riconoscimento come organizzazione di produttori per la pesca di fasolari;

Considerato che la suddetta Organizzazione risulta essere regolarmente costituita con atto in data 31 luglio 2002 registrato a Chioggia il 14 agosto 2002, repertorio n. 78635, per notaio Nicolò Noto di Chioggia;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta Organizzazione;

Visti gli atti dai quali risulta che l'«Organizzazione di produttori della pesca di Fasolari dell'alto Adriatico» soc. coop. a.r.l. risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal regolamento 104/2000 e dal regolamento 2318/2001;

Viste le relazioni in data 28 novembre 2002 della Capitaneria di porto di Monfalcone e la relazione in data 5 dicembre 2002 della Capitaneria di porto di Chioggia relative all'istanza di riconoscimento della suddetta Organizzazione;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del Regolamento (CE) n. 104/2000, articoli 5 e 6, e del Regolamento (CE) n. 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'Organizzazione di produttori per la pesca di fasolari denominata «Organizzazione di produttori della pesca di Fasolari dell'alto Adriatico» soc. coop. a.r.l., con sede in Venezia;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato delegato per la pesca e l'acquacoltura*
SCARPA BONAZZA BUORA

**03A04581**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 febbraio 2003.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Piccola cooperativa agricola Stalla Sociale di Fabbrico a r.l.», in Fabbrico e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 rigurdante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza dell'amministratore unico della società in data 3 settembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società «Piccola cooperativa agricola Stalla Sociale di Fabbrico a r.l.», con sede in Fabbrico (Reggio Emilia) (codice fiscale 00428060354) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Vittorio Ranuzzi, nato a Bologna il 9 ottobre 1936, ed ivi domiciliato in via S. Stefano n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A04569**

DECRETO 5 marzo 2003.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Effetielle soc. coop. a r.l.», in Padova e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 novembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Effetielle soc. coop. a r.l.», con sede in Padova (codice fiscale 02597400288) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Marco Razzino nato a Padova il 12 novembre 1970, ivi domiciliato in via Trieste n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A04570**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 dicembre 2002.

**Ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto 23 ottobre 1997, per un impegno di spesa pari a € 10.528.510,00.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 19 marzo 2002, del 4 giugno 2002, del 26 novembre 2002 e del 10 dicembre 2002 relativamente ai progetti S521-P, S654-P, S536-P e S496-P per i quali il Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Tenuto conto che nella seduta del 12 novembre 2002 il Comitato, acquisito l'approfondimento istruttorio da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, ha espresso parere favorevole alla variazione della compagine consortile del Consorzio TRAIN, soggetto proponente del progetto S521-P;

Visto il decreto di riparto n. 1320 del 13 novembre 2002;

Visto il decreto n. 1283 del 13 settembre 2002 di impegno delle disponibilità del capitolo 8932 per l'anno 2002;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n, 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: CENTRO LASER S.CONS.R.L. - Valenzano (Bari) (classificata piccola/media impresa)

Progetto: S496-P.

Titolo del progetto: realizzazione di un impianto di taglio laser intelligente ed ecocompatibile;

Entità delle spese nel progetto approvato: € 666.200,00 di cui:

in zona non eleggibile, € 0,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*, € 666.200,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, € 0,00;

in zona obiettivo 2, € 0,00;

in zona Phasing Out, € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 666.200,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 292.200,00 per ricerca industriale e

€ 374.000,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art, 4, comma11, lettera *D)*, punti 1, 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 426.600,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 142.200,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 60,97%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 64,03%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,06%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° luglio 2002.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 7 agosto 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del

contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: CONSORZIO TRAIN - PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO INNOVATIVO - Rotondella (Matera) (classificata grande impresa).

Progetto: S521-P.

Titolo del progetto: Tadiram: sviluppo di tecnologie e sistemi avanzati per la distruzione e la raccolta delle merci nella città sostenibile:

Entità delle spese nel progetto approvato: € 4.543.200,00 di cui:

in zona non eleggibile, € 0,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*, € 4.543.200,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, € 0,00;

in zona obiettivo 2, € 0,00;

in zona Phasing Out, € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 4.543.200,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 2.125.700,00 per ricerca industriale e

€ 2.417.500,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art, 4, comma 11, lettera *D)*, punti 2, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 2.973.610,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 991.203,33.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 61,70%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 65,45%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,06%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° gennaio 2002.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 16 ottobre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI - Brindisi (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S536-P.

Titolo del progetto: sviluppo di tecnologie innovative per la termodistruzione in situ, mediante Plasma, dei rifiuti prodotti a bordo in un mezzo Navale - Progetto Teplan;

Entità delle spese nel progetto approvato: € 8.411.500,00 di cui:

in zona non eleggibile, € 0,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*, € 8.174.000,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, € 237.500,00;

in zona obiettivo 2, € 0,00;

in zona Phasing Out, € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 8.411.500,00;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 8.177.000,00 per ricerca industriale e

€ 234.500,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art, 4, comma 11, lettera *D)*, punto 1, 2, 3 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 6.175.600,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 2.058.533,33.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 69,16%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 73,42%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,23%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° dicembre 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 10 novembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del

contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata alla disponibilità da parte dei soci del Consorzio a sostenere l'impegno per un importo complessivo non inferiore a € 2.332.800,00.

Ditta: H&H QUALITY FOOD S.R.L. - Firenze (classificata piccola/media impresa)

Progetto: S654-P.

Titolo del progetto: «Nuovo processo automatizzato ad elevata flessibilità per la produzione di alimenti senza glutine».

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.562.282,12 di cui:

in zona non eleggibile, € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*, € 413.165,52;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*, € 1.149.116,60;

in zona obiettivo 2, € 0,00;

in zona Phasing Out, € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.562.282,12.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 644.538,21 per ricerca industriale e

€ 917.743,91 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punti 1, 2, 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 952.700,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 317.566,67;

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 60,31%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 60,98%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 15 maggio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 22 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di euro 10.528.510,00, di cui all'art. 1 del presente decreto, graverà sul capitolo 8932 P.G.02 anno 2002 clausola impegno 9512/01.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**03A04572**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 marzo 2003.

**Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti come principio attivo Amiodarone cloridrato.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000 n. 435 concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza reso nella riunione del 28 gennaio 2003 con il

quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo «Amiodarone cloridrato»;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di «Amiodarone cloridrato»;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo «Amiodarone cloridrato» di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo «Amiodarone cloridrato» autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2003

*Il dirigente generale:* MARTINI

---

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.

Sostituire la frase: «Tali effetti sono rari alle dosi abituali e compaiono per lo più in relazione all'uso di dosi eccessive» con:

«Tossicità polmonare.

La tossicità polmonare correlata all'assunzione di amiodarone è una frequente e grave reazione avversa che si può manifestare nel 10-17% dei pazienti e che può essere fatale nell'1-33% dei casi, soprattutto a causa di una mancata diagnosi. Il tempo d'insorgenza della reazione durante la terapia varia da pochi giorni ad alcuni mesi di assunzione; in alcuni casi l'insorgenza può avvenire anche dopo un certo periodo di tempo dalla sospensione del trattamento.

Il rischio di tossicità polmonare non rende, tuttavia, sfavorevole il rapporto rischio/beneficio dell'amiodarone che mantiene la sua utilità. Occorre comunque prestare la massima attenzione per individuare immediatamente i primi segni di tossicità polmonare, in particolare nei pazienti affetti da cardiomiopatia e gravi malattie coronariche nei quali tale individuazione può essere più problematica.

Il rischio di tossicità polmonare da amiodarone aumenta con dosaggi superiori a 400 mg/die, ma può presentarsi anche a bassi dosaggi assunti per periodi inferiori a 2 anni.

La tossicità polmonare si manifesta con alveolite polmonare, polmonite, polmonite interstiziale, fibrosi polmonare, asma bronchiale. Pazienti che sviluppano tossicità polmonare spesso presentano sintomi non specifici, quali tosse non produttiva, dispnea, febbre e calo ponderale.

Tutti questi sintomi possono essere mascherati dalla patologia per la quale è indicato l'amiodarone, e possono essere considerevolmente gravi in pazienti oltre i 70 anni di età, i quali di norma presentano ridotte capacità funzionali o pre-esistenti patologie a carico dell'apparato cardiorespiratorio. La diagnosi precoce mediante controllo radiografico polmonare ed eventualmente i necessari accertamenti clinici e strumentali, è di cruciale importanza in quanto la tossicità polmonare è altamente reversibile, soprattutto nelle forme di bronchiolite obliterante e polmonite. La sintomatologia e la obiettività polmonare devono essere quindi controllate periodicamente, e la terapia deve essere sospesa in caso di sospetta tossicità polmonare, prendendo in considerazione la terapia cortisonica: la sintomatologia regredisce di norma entro 2-4 settimane della sospensione dell'amiodarone. In taluni casi la tossicità polmonare può manifestarsi tardivamente, anche dopo settimane dalla sospensione della terapia; i soggetti con funzionalità organiche non ottimali, che potrebbero eliminare il farmaco più lentamente debbono essere quindi monitorati attentamente».

Eliminare la frase:

«La comparsa di dispnea, isolata o associata a un decadimento dello stato generale (affaticamento, dimagrimento) impone un controllo radiologico polmonare (vedere Effetti Collaterali)».

4.8 Effetti indesiderati.

Modificare il paragrafo «Apparato respiratorio» come segue:

«Nel 10-17% dei pazienti si può manifestare una grave tossicità polmonare che può anche essere fatale, soprattutto se non viene fatta una diagnosi tempestiva. Tale tossicità comprende alveolite polmonare, polmonite, sintomi asmatici, polmonite lipoide e fibrosi polmonare. La tossicità polmonare, la tosse e la dispnea possono essere accompagnate da segni radiografici e funzionali di polmonite interstiziale (alterazione della diffusione alveolo-capillare); l'emergere di questi segni clinici richiede la sospensione della terapia e la somministrazione di farmaci corticosteroidei. Tale sintomatologia può manifestarsi anche tardivamente dopo sospensione della terapia: è quindi richiesto un attento e prolungato monitoraggio del paziente al fine di individuare possibili alterazioni della funzionalità polmonare».

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Precauzioni per l'uso.

Dopo il primo capoverso aggiungere la frase:

«L'amiodarone può dare luogo frequentemente a tossicità polmonare, soprattutto in pazienti affetti da cardiomiopatie e gravi malattie coronariche. Nel caso insorgano sintomi quali tosse produttiva, difficoltà respiratoria, febbre, calo ponderale, è necessario che i pazienti si rivolgano al proprio medico al fine di effettuare le indagini diagnostiche e intraprendere le opportune misure terapeutiche. In taluni casi la tossicità polmonare può manifestarsi tardivamente, anche dopo settimane dalla sospensione della terapia: soprattutto i soggetti con funzionalità organiche non ottimali, che potrebbero eliminare il farmaco più lentamente, non devono sottovalutare i suddetti sintomi».

Avvertenze.

Eliminare la frase:

«Tali effetti sono rari alle dosi abituali e compaiono per lo più in relazione all'uso di dosi eccessive».

Sostituire la frase:

«La comparsa di dispnea, isolata o associata a un decadimento dello stato generale (affaticamento, dimagrimento) impone un controllo radiologico polmonare».

Con:

«Viene raccomandato il controllo periodico della funzionalità polmonare; in caso di comparsa di tosse non produttiva, dispnea isolata o associata ad un decadimento dello stato generale (affaticamento, dimagrimento), febbre, è indicato un controllo radiografico polmonare e, se necessario, gli opportuni accertamenti clinici e strumentali. In caso di tossicità polmonare occorre prendere in considerazione la necessità di ridurre o sospendere il trattamento con amiodarone, impostando una terapia cortisonica. Si tenga presente che il tempo di insorgenza della tossicità polmonare può essere molto variabile (da alcuni giorni a mesi) e che in molti casi un ritardo nella diagnosi può determinare esito fatale».

Effetti indesiderati.

Modificare il paragrafo «Apparato respiratorio» come segue:

«Si può manifestare una grave tossicità polmonare che può anche essere fatale, soprattutto se non viene fatta una diagnosi tempestiva. Tale tossicità comprende alveolite polmonare, polmonite, sintomi asmatici, polmonite lipoide e fibrosi polmonare. La tossicità polmonare, la tosse e la dispnea possono essere accompagnate da segni radiografici e funzionali di polmonite interstiziale (alterazione della diffusione alveolo-capillare); l'emergere di questi segni clinici richiede la sospensione della terapia e la somministrazione di farmaci corticosteroidei. Tale sintomatologia può manifestarsi anche tardivamente dopo sospensione della terapia: è quindi richiesto un attento e prolungato monitoraggio del paziente al fine di individuare possibili alterazioni della funzionalità polmonare».

**03A04928**

---

DECRETO 28 marzo 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Azitrocin».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e al l'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Bioindustria Farmaceutici S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 26 settembre 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il D.D. n. 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000:

AZITROCIN - «Avium 600» 8 compresse 600 mg - A.I.C. n. 027897 115.

Ditta: Bioindustria Farmaceutici S.r.l..

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 marzo 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A04933**

---

DECRETO 31 marzo 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oki».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 25 febbraio 2003, della ditta Dompè S.P.A., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

Medicinale: OKI:

«160 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 028511 158 - Ditta Dompè S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 31 marzo 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A04934**

---

DECRETO 31 marzo 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Articaina con adrenalina».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 21 febbraio 2003, della ditta Cabon-Denit S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle prenmesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ARTICAINA CON ADRENALINA:

4% + 1:100000 100 tubofiale soluzione 1,8 ml - A.I.C. n. 031530 013;

4% + 1:200000 100 tubofiale soluzione 1,8 ml - A.I.C. n. 031530 025.

Ditta: Cabon-Denit S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 31 marzo 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A04935**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 1º aprile 2003.

**Approvazione delle modifiche al regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.**

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 30, lettere *n)* e *o)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto l'art. 24, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Nella seduta del 1º aprile 2003;

Ha deliberato

di approvare il seguente:

REGOLAMENTO INTERNO

Definizioni:

Ai fini del presente regolamento:

*a)* per «Consiglio» deve intendersi il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

*b)* per «Presidente» deve intendersi il Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

*c)* per «Vicepresidente», quando non è altrimenti specificato, deve intendersi il Vicepresidente che sostituisce il Presidente del Consiglio, in caso di sua assenza o impedimento;

*d)* per «Ufficio di segreteria» deve intendersi l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

### CAPO I
### COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 1.

*Insediamento del Consiglio*

1. Il Presidente del Consiglio in carica convoca per l'insediamento il Consiglio nella nuova composizione, entro quindici giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica di costituzione del Consiglio medesimo.

La seduta ha luogo non oltre venti giorni dalla data del detto decreto.

2. Il componente più anziano d'età, fra tutti i componenti, presiede la seduta di insediamento.

Art. 2.

*Verifica delle elezioni del Consiglio*

1. Nella seduta di insediamento, o, se necessario, in quella immediatamente successiva, convocata dal componente indicato nel comma secondo dell'art. 1, quest'ultimo riferisce sulla verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri proclamati eletti, nonché sugli eventuali reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali.

2. Il Consiglio, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, decide sulle proposte del relatore.

3. Qualora, dopo la verifica effettuata a norma dei precedenti commi, si debba provvedere alla sostituzione di consiglieri venuti a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio provvede alla verifica stessa su relazione del Presidente.

Art. 3.

*Elezione del Presidente*

1. Subito dopo aver compiuto la verifica, prevista dall'art. 2, il Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto all'elezione del Presidente e, in votazioni separate, dei due vicepresidenti.

2. Ciascuno dei componenti scrive sulla scheda un nome. È proclamato eletto colui che abbia raccolto i voti della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggioranza, si procede immediatamente a seconda votazione e, se necessario, a terza votazione, nella quale è eletto colui che abbia raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti nella terza votazione, si procede al ballottaggio tra i due componenti, che hanno riportato il maggior numero di voti, o in caso di parità, tra i due più anziani ed è eletto chi abbia riportato maggior numero di voti, e, in caso di parità anche in questa votazione, il più anziano di età.

Art. 4.

*Presidente*

1. Il Presidente del Consiglio ne convoca e ne presiede le sedute ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 5.

*Sostituzione del Presidente e dei vicepresidenti*

1. In caso di assenza o impedimento, anche temporanei, il Presidente è sostituito, nella presidenza delle sedute, dal vicepresidente che, in relazione a tale nomina, abbia riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità, da quello di maggiore età. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Presi-

dente è sostituito dall'altro vicepresidente. In caso di assenza o impedimento dei due vicepresidenti, il Presidente è sostituito dal componente più anziano di età.

2. In caso di assoluta urgenza o quando l'assenza o l'impedimento si protraggono per oltre sei giorni consecutivi, il vicepresidente o il componente più anziano convoca le sedute del Consiglio e sostituisce il Presidente in ogni altra funzione prevista dalla legge o dal presente regolamento.

3. Nel caso in cui il Presidente cessi per qualsiasi motivo di far parte del Consiglio di Presidenza o si dimetta comunque dalla carica di Presidente pur restando a far parte del Consiglio, il vicepresidente o il componente più anziano che lo sostituisce convoca la seduta per la elezione, con le modalità indicate nel precedente art. 3, del nuovo Presidente entro quindici giorni.

4. Nel caso in cui il vicepresidente cessi per qualsiasi motivo di far parte del Consiglio di Presidenza o si dimetta comunque dalla carica di vicepresidente pur restando a far parte del Consiglio, il Presidente convoca la seduta per la elezione, con le modalità indicate nel precedente art. 3, del nuovo vicepresidente entro quindici giorni.

Art. 6.

*Posizione dei componenti del Consiglio*

1. I componenti del Consiglio partecipano all'attività e alle deliberazioni del Consiglio in posizione di parità.

2. Al Presidente seguono, nelle manifestazioni ufficiali, il vicepresidente che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento, l'altro vicepresidente e gli altri componenti secondo l'ordine di anzianità di età.

3. Le stesse norme valgono anche per la elencazione dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nei verbali delle sedute ed in ogni altro caso nel quale venga osservato un ordine di precedenza.

4. A decorrere dalla data di insediamento e fino a quella dell'insediamento del successivo Consiglio nella nuova composizione, i componenti sono esonerati dalle funzioni di giudice tributario e conservano la titolarità dell'ufficio.

## CAPO II

## ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Art. 7.

*Comitato di presidenza*

1. Il Consiglio istituisce un Comitato di presidenza composto oltre che dal Presidente, che lo presiede, dai due vicepresidenti e da due componenti eletti, in votazioni separate, con le stesse modalità di cui al precedente art. 3.

2. Il Comitato di presidenza, che delibera validamente con la presenza del Presidente e di almeno due componenti, assiste e collabora con il Presidente nella esecuzione della delibera e nell'attuazione delle direttive del Consiglio e, in genere, nello svolgimento di tutte le sue funzioni.

3. Il Presidente sente preventivamente il Comitato di presidenza sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute.

4. Delle più rilevanti determinazioni del Comitato di presidenza il Presidente informa tempestivamente il Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Art. 8.

*Commissioni*

1. Per lo svolgimento delle attività istruttorie, per la formulazione delle proposte di delibera e per ogni altra attività diversa dalle delibere, vengono istituite, con deliberazione del Consiglio, apposite commissioni che coordinano l'attività dei singoli uffici, nei quali è ripartita l'organizzazione amministrativa del Consiglio, disciplinata da distinta deliberazione con attribuzione delle specifiche competenze.

2. Le Commissioni, costituite da tre componenti, tra cui un Presidente ed un vicepresidente, sono designate ogni anno con deliberazione del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza che la formula dopo aver sentito i componenti.

3. Con le stesse modalità indicate nel comma secondo possono essere istituite dal Consiglio Commissioni speciali per compiti determinati, che saranno stabiliti nel provvedimento istitutivo, unitamente al numero dei componenti.

4. Il Consiglio può, altresì, affidare ai singoli componenti compiti determinati di studio, di documentazione, di elaborazione di risoluzioni e proposte, nonché di adozione di altre iniziative, formulando apposite direttive.

Art. 9.

*Assegnazione delle pratiche alle Commissioni*

1. Il Presidente incarica dell'istruttoria delle pratiche e della formulazione delle relative proposte di deliberazione la Commissione competente.

2. Gli esposti anonimi sono direttamente ed immediatamente archiviati dallo stesso Comitato di Presidenza, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore.

3. Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati ad una Commissione, questa propone immediatamente al Consiglio l'archiviazione.

4. Il Presidente di ogni Commissione assegna ogni pratica, tranne quelle sulle quali ritenga di riferire egli stesso, ad uno o più relatori tra i componenti della Commissione, secondo i criteri stabiliti da quest'ultima; ne dispone quindi l'iscrizione nel registro della Commissione, con indicazione del relatore, ed all'ordine del giorno della Commissione.

5. Se lo ritiene opportuno, la Commissione può affidare il compito di fungere da correlatore ad un componente del Consiglio che non faccia parte della Commissione stessa.

6. Delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio, la Commissione ne richiede al Consiglio l'archiviazione ovvero la trasmissione al Ministro o ad altra autorità competente, salvo che non risulti che ne sono stati già informati.

7. Se due o più pratiche assegnate a diverse commissioni appaiono connesse, la Commissione ne informa il Presidente che, su conforme deliberazione del Comitato di Presidenza, le assegna alla Commissione incaricata della più antica o dispone che le stesse vengano trattate congiuntamente.

Art. 10.

*Registro delle commissioni*

1. Presso ogni ufficio è tenuto un registro ove le pratiche, assegnate alle commissioni, sono iscritte nell'ordine nel quale pervengono.

2. Per ciascuna pratica sono indicati la data di iscrizione, il nome del relatore e la data di assegnazione, la data della seduta nella quale sia stata presa in esame e le decisioni in essa adottate in proposito, gli eventuali incombenti istruttori disposti ed espletati, la data di ciascuna seduta nella quale se ne sia discusso e le conclusioni in fine deliberate.

Art. 11.

*Ordine del giorno delle commissioni*

1. Su disposizione del Presidente della Commissione, ogni ufficio forma l'ordine del giorno settimanale della Commissione, nel quale sono iscritte in ordine cronologico le pratiche da esaminare. In una seconda parte sono iscritte le pratiche che debbono essere riportate in Commissione, dovendosi deliberare sugli incombenti istruttori che siano stati disposti.

2. Almeno tre giorni prima della successiva riunione della Commissione, l'ordine del giorno è comunicato al Presidente, ai componenti della Commissione e a tuffi gli altri componenti del Consiglio.

Art. 12.

*Sedute delle commissioni*

1. Le commissioni deliberano validamente con la presenza di almeno due componenti. Il Presidente può, altresì, nominare un supplente quando un suo componente sia temporaneamente impedito.

2. Il Presidente della Commissione ne convoca le sedute e le presiede. In caso di sua assenza, le presiede il vicepresidente.

3. In caso di prolungato impedimento del Presidente della Commissione, il vicepresidente provvede agli altri atti di competenza dello stesso, per sua delega o per disposizione del Presidente.

Art. 13.

*Ordine dell'esame delle pratiche*

1. L'esame delle pratiche elencate nell'ordine del giorno della Commissione sono esaminate, di regola, secondo l'ordine cronologico. Se non vi siano obiezioni, si può derogare a tale ordine.

2. Ogni componente della Commissione può chiedere preventivamente al Presidente della Commissione che sia fissata la data della seduta, indipendentemente dall'ordine predetto, per la trattazione di una pratica determinata; oppure, quando essa venga in discussione, può chiederne il rinvio a data determinata. In ogni caso la data fissata non può eccedere i venti giorni.

3. Se il Presidente, il Comitato di Presidenza o il Presidente della Commissione ritengano l'urgenza di una pratica, essa è fissata per la prima seduta successiva alla sua assegnazione. Di ciò è dato avviso, almeno un giorno prima, ai componenti della Commissione e gli altri componenti del Consiglio.

4. La Commissione può procedere altresì alla discussione di pratica assegnatale, non ancora iscritta al suo ordine del giorno, se la ritenga urgente, ma non può su di essa deliberare se non siano presenti tutti i suoi componenti e se uno di essi si opponga; in questi casi, il rinvio non potrà, di regola, eccedere i sette giorni.

5. Il Consiglio, ove ritenga l'assoluta urgenza di una pratica, può richiederne alla Commissione competente l'esame immediato.

Art. 14.

*Verbale delle sedute*

1. Delle sedute delle commissioni è redatto verbale. Il verbale contiene l'elenco delle pratiche esaminate, le deliberazioni per ciascuna adottate, le relative motivazioni sommarie, le opinioni espresse dai componenti che ne facciano richiesta.

2. Del verbale è data lettura alla Commissione, che l'approva, previa delibera sulle correzioni che vengano eventualmente proposte, ed è firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 15.

*Partecipazione alle sedute delle commissioni*

1. Ogni componente del Consiglio ha facoltà di intervenire alle sedute di ogni Commissione e di partecipare alla discussione, senza, peraltro, prendere parte alle votazioni.

2. A tal fine ogni componente del Consiglio può comunicare al Presidente di una Commissione di volervi intervenire quando vi si tratti una determinata pratica, chiedendo, pertanto, che gliene sia comunicata la data. Il Presidente della Commissione dà comunicazione della data da lui fissata al richiedente e ai componenti della Commissione.

Art. 16.

*Attività istruttoria*

1. Quando un consigliere lo ritenga opportuno per istruire compiutamente una pratica che gli sia stata assegnata, può richiedere informazioni e chiarimenti ai presidenti delle commissioni tributarie e sentire direttamente i componenti delle commissioni tributarie interessati.

2. Può anche decidere di recarsi presso le commissioni tributarie per svolgere accertamenti o di sentire direttamente anche persone estranee agli organi e uffici della giustizia tributaria informandone preventivamente il Comitato di Presidenza per ottenerne l'autorizzazione. Nel rilasciare la relativa autorizzazione il Comitato di Presidenza può formulare direttive; se, invece, ritiene di non autorizzare l'incombente istruttorio, ne riferisce al Consiglio in occasione della prima seduta.

3. Nel caso previsto dal precedente comma o di convocazione di giudici tributari presso il Consiglio, deve essere data a tutti i componenti del Consiglio tempestiva comunicazione dell'incombente istruttorio e della data e del luogo fissato per l'esecuzione di esso. Ogni componente del Consiglio ha facoltà di assistere all'espletamento delle audizioni, anche se queste si svolgano fiori sede, ed ha facoltà di prendere parte alle visite presso le commissioni tributarie.

Art. 17.

*Esame degli atti*

1. Ciascun consigliere ha facoltà di acquisire, per esaminarli nel proprio ufficio, i registri istituiti presso il Consiglio e tutti gli atti relativi a ogni pratica pendente, nonché di avere copia dei verbali delle sedute del Consiglio, salvo quanto previsto per i procedimenti disciplinari dall'apposito regolamento.

2. Per prendere visione dei fascicoli personali dei giudici tributari, il consigliere deve dare comunicazione scritta al Comitato di presidenza.

Art. 18.

*Formulazione delle proposte*

1. Esauriti l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli eventuali incombenti istruttori, il consigliere delegato redige per iscritto la proposta di delibera che sottopone ad approvazione da parte della Commissione, la quale designa fra i suoi componenti il relatore, se non ritenga di confermare quello che ha riferito in Commissione; il Presidente della Commissione ne dà comunicazione al Presidente, chiedendone l'inserimento all'ordine del giorno.

2. La relazione al Consiglio informa dei punti di vista espressi durante la discussione, anche se disattesi dalla maggioranza, delle proposte fatte, delle votazioni effettuate.

CAPO III

SEDUTE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 19.

*Deliberazioni del Consiglio*

1. Il Consiglio adotta i provvedimenti indicati dall'art. 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992, e successive modifiche e ogni altro provvedimento di sua competenza con votazione a maggioranza sulle proposte del consigliere delegato.

2. Analogamente delibera sulla relazione al Ministro delle finanze prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, su ogni altra richiesta di pareri o di informazioni, circa il funzionamento della giustizia tributaria e dei servizi relativi, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze o del Parlamento in relazione a eventuali udienze conoscitive.

3. Il Consiglio può, altresì, adottare risoluzioni per quanto attiene l'esercizio delle proprie attribuzioni.

4. Circolari e direttive sono emanate dal Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, in conformità alle risoluzioni di cui al precedente comma.

Art. 20.

*Formazione dell'ordine del giorno*

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente almeno una volta al mese, con esclusione del periodo feriale. Le sedute sono altresì convocate entro dieci giorni dalla richiesta formulata da almeno cinque componenti.

Decorso inutilmente tale termine i cinque richiedenti possono procedere direttamente alla convocazione.

2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Presidente, ed è comunicato a tutti i componenti presso il loro domicilio almeno cinque giorni prima unitamente alla convocazione del Consiglio.

3. In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o l'eventuale ordine del giorno aggiunto possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.

4. Entro gli stessi termini le proposte scritte di deliberazione, se non allegate all'ordine del giorno, sono comunicate a tutti i consiglieri mediante consegna nel loro studio presso la sede del Consiglio.

5. Ciascuno dei componenti può chiedere al presidente che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il Presidente, sentito il Comitato di presidenza, non ritenga di accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunione il Consiglio, che delibera in proposito e, se accoglie la richiesta, fissa la seduta per la discussione. Quando la richiesta sia sottoscritta da almeno cinque componenti, il Presidente fissa la data della discussione non oltre dieci giorni.

6. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il

Consiglio può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno della seduta stessa o di altra seduta altri argomenti. Se però un componente ne faccia richiesta, l'argomento è rinviato ad apposita seduta convocata anche per il giorno successivo. In questo caso il Consiglio delibera sulla relazione del Presidente o di un componente da lui delegato e può delegare al Presidente o ad uno o più componenti la stesura della motivazione della deliberazione adottata secondo le indicazioni emerse dalla discussione.

7. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui ai commi precedenti, è predisposto un ordine del giorno speciale relativo alle seguenti pratiche:

*a)* le proposte di archiviazione per palese infondatezza o incompetenza del Consiglio;

*b)* le proposte di semplice presa d'atto come quelle relative alla cessazione dalle funzioni per il raggiungimento del settantacinquesimo anno di età o per altra causa o relative alla comunicazione della formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e ai criteri adottati per la assegnazione dei procedimenti, quando non siano state espresse valutazioni discordanti dei componenti delle commissioni tributarie;

*c)* le proposte relative all'inserimento di atti nei fascicoli personali dei giudici tributari.

8. Sulle proposte di cui al precedente comma, il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente non ne richieda la trattazione nelle forme ordinarie.

Art. 21.

*Convocazione successiva*

1. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale di convocazione, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione fissando l'ordine del giorno di tale seduta.

2. Una volta decisa la convocazione, è in facoltà del Presidente aggiungere all'ordine del giorno altri punti dopo quelli stabiliti, dandone comunicazione nei termini previsti dal precedente articolo.

Art. 22.

*Sedute del Consiglio*

1. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno otto componenti, di cui almeno uno designato dal Parlamento.

2. Le sedute sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal vicepresidente.

3. Il Presidente della seduta vigila sulla puntuale applicazione del regolamento.

Art. 23.

*Ordine delle deliberazioni*

1. Nel corso della seduta, salvo quanto previsto dagli ultimi due commi dell'art. 20, ogni punto all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si sia deliberato.

2. Se non vi sia opposizione, il Presidente della seduta può modificare la successione dei punti da considerare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi sia opposizione o se la proposta di un componente non sia fatta propria dal Presidente, il Consiglio delibera, a maggioranza, sull'ordine dei lavori. Se sorga discussione, il Presidente può limitarla a un oratore per ognuna delle tesi in contrasto e per non più di cinque minuti ciascuno. Egualmente si procede per le modificazioni proposte all'ordine del giorno preventivamente comunicato.

Art. 24.

*Relazione e discussione*

1. Su ogni punto iscritto all'ordine del giorno la discussione è aperta, di regola, dal relatore ed è conclusa con la votazione della sua proposta.

2. Se una delibera concerne più persone e un componente ne faccia richiesta, si procede a votazione separata per ciascuna persona.

3. Sull'ordine del giorno ogni componente, che ne faccia richiesta, può prendere la parola una sola volta per non più di cinque minuti.

4. Per una proposta di rinvio, per la questione pregiudiziale o per quella sospensiva, il proponente può prendere la parola per non più di cinque minuti; su tali questioni è ammesso soltanto l'intervento di un componente a favore e di uno contro, per non più di cinque minuti; la questione è, quindi, immediatamente decisa e non sono ammesse dichiarazioni di voto.

5. La discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno è introdotta e conclusa dal consigliere relatore: ogni componente può prendere la parola, secondo l'ordine di iscrizione, per un tempo massimo di dieci minuti. Il medesimo componente, sull'argomento in discussione, può, a richiesta, intervenire nuovamente una sola volta per non più di cinque minuti dopo l'intervento degli altri consiglieri in precedenza iscritti a parlare.

6. Per fatto personale si può chiedere la parola per non più di cinque minuti, È in facoltà del Presidente della seduta concederla subito o a fine discussione.

7. Ogni componente, che non l'abbia già fatto nel corso della discussione, può illustrare proposte ed emendamenti o fare dichiarazioni di voto per non più di cinque minuti.

8. Il rispetto dei limiti di tempo è assicurato dal Presidente.

9. In caso di argomenti di particolare rilievo, il Consiglio può deliberare una deroga ai limiti di tempo nella discussione di merito, prima del suo inizio.

10. La richiesta di deroga è motivata per non più di cinque minuti dal proponente e su di essa è ammesso l'intervento di un solo componente a favore e di uno contro, per non più di cinque minuti.

Art. 25.

*Votazioni*

1. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se ad esse partecipano almeno otto componenti, di cui almeno uno designato dal Parlamento, e sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi; a parità di voti, prevale il voto del Presidente della seduta.

2. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio e negli altri casi previsti dal presente regolamento, si procede per alzata di mano, salvo che risulti l'unanimità dei consensi.

3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre che nei casi di votazione per ballottaggio, quando la richiedano almeno cinque componenti; in tal caso si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.

4. Si dà luogo a votazione per scrutinio segreto soltanto per questioni concernenti persone o su richiesta di almeno cinque componenti presenti; in tal caso si procede scrivendo sulla scheda «SI» o «NO» alla proposta messa in votazione, ovvero, nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la proposta votata.

5. È approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei voti validi espressi. I componenti, che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca, concorrono soltanto alla formazione del numero legale.

6. La richiesta di votazione per appello nominale prevale su quella di votazione a scrutinio segreto, salvo il caso di votazioni riguardanti persone.

Art. 26.

*Ordine delle votazioni*

1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, è posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni altra questione. Sono successivamente poste in votazione, nell'ordine, le questioni pregiudiziali e quelle sospensive.

2. Ogni questione regolamentare che sorga nel corso della seduta viene immediatamente esaminata e decisa dal Presidente della seduta o, su richiesta di almeno cinque componenti, con votazione del Consiglio. Si procede quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima, sulle proposte di assunzioni istruttorie, poi, su quelle di definizione del merito. In ogni caso, il Presidente della seduta può limitare la discussione alle sole richieste di assunzioni istruttorie quando le medesime risultino rilevanti.

3. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.

4. Per tutte le deliberazioni è posta in votazione per prima la proposta del consigliere delegato. Se essa sia respinta, vengono successivamente poste in votazione le altre proposte presentate dagli altri componenti, secondo l'ordine della loro presentazione, salvo che il rigetto della proposta non costituisca già di per sé decisione di merito.

5. Per le pratiche di carattere concorsuale, se sono presentate più proposte, la votazione avviene per ballottaggio.

6. Ai fini della votazione con il metodo del ballottaggio, se i candidati proposti sono più di due, gli stessi vengono posti in votazione contestualmente e viene nominato il candidato che abbia ricevuto il voto della maggioranza dei partecipanti alla votazione. Se nessuno dei candidati viene votato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione, si procede, senza soluzione di continuità, a votazioni successive, escludendo ogni volta il candidato che abbia ricevuto il minor numero di voti nella votazione precedente. In caso di parità di voti nelle votazioni intermedie, viene escluso quello tra i candidati che ha ricevuto il minor numero di voti o che ha la minore anzianità nelle funzioni di giudice tributario. Vengono in ogni caso esclusi dalla votazione successiva i candidati che abbiano ricevuto meno di due voti. Se nella votazione finale i candidati ricevono parità di voti, la votazione stessa è immediatamente ripetuta. Se la parità permane, è nominato il candidato con maggiore anzianità nelle finzioni di giudice tributario, Per le pratiche non concorsuali, nel caso che siano presentate due o più proposte, la votazione può avvenire per ballottaggio.

7. Ai fini della votazione con il metodo del ballottaggio per le pratiche non concorsuali, se le proposte sono più di due, le stesse vengono poste in votazione contestualmente e si considera approvata quella che abbia ricevuto il voto della maggioranza dei partecipanti alla votazione. Se nessuna delle proposte viene votata dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione, si procede, senza soluzione di continuità, a votazioni successive, escludendo ogni volta la proposta che abbia ricevuto il minor numero di voti nella votazione precedente. In caso di parità di voti nelle votazioni intermedie tra le proposte che hanno ricevuto il minor numero di voti, si decide con votazione per ballottaggio quale sia la proposta da escludere. Vengono in ogni caso escluse dalla votazione successiva le proposte che abbiano ricevuto meno di due voti.

Se nella votazione finale le proposte ricevano parità di voti, la votazione stessa e immediatamente ripetuta.

8. Prima della votazione sulla proposta, si pongono in votazione gli emendamenti.

Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli parzialmente sostitutivi ed infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi, ovvero se il testo proposto sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si può procedere a voto per parti separate, su richiesta di un componente; si può, altresì, in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.

9. Il Presidente della seduta ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

Art. 27.

*Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare*

1. Se dalla attività istruttoria o di ispezione compiuta dal Consiglio anche in ordine a rapporti ed esposti relativi alla condotta dei giudici tributari, risultino fatti anche astrattamente suscettibili di valutazione in sede disciplinare, il Consiglio ne informa i titolari dell'azione disciplinare.

2. La comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare non implica alcuna valutazione da parte del Consiglio sulle responsabilità disciplinari che possano eventualmente risultare.

Art. 28.

*Verbale delle riunioni del Consiglio*

1. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, a cura della segreteria tecnica, e sempre che il Consiglio non incarichi un consigliere, un verbale contenente l'indicazione della data e dell'orario di inizio e di fine della seduta, i nomi dei partecipanti.

2. Nel verbale vengono riportate le deliberazioni adottate con, eventualmente in allegato, le relative motivazioni, le proposte che siano state disattese, la sintesi degli interventi dei consiglieri, le dichiarazioni di voto, il risultato e le modalità delle singole votazioni e, in caso di appello nominale, il voto espresso da ciascun componente.

3. Il Consiglio può anche deliberare che venga effettuata una registrazione delle sedute e che il verbale riporti integralmente il testo degli interventi dei singoli consiglieri.

4. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta, viene depositato presso la segreteria con avviso a tutti i consiglieri. Trascorsi cinque giorni dal deposito, il verbale viene sottoposto all'approvazione del Consiglio all'inizio della prima seduta successiva alla scadenza di tale termine.

In tale occasione, i consiglieri possono prendere la parola soltanto per integrazioni, precisazioni o rettifiche alle quali può replicare soltanto il Presidente che ha sottoscritto il verbale.

Art. 29.

*Pubblicità delle sedute del Consiglio*

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Le sedute non sono pubbliche quando ricorrano motivi di sicurezza o quando, sulle esigenze di pubblicità, anche con riguardo allo stato giuridico ed ai comportamenti del componente della commissione tributaria comunque rilevanti sul piano professionale, prevalgano ragioni di tutela del diritto alla riservatezza anche di terzi. In tali casi, l'esclusione della pubblicità della seduta o della discussione di singole pratiche è deliberata su proposta anche di un singolo componente. La relativa deliberazione è adottata, in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione.

3. Il Presidente determina le modalità e le limitazioni dell'accesso, in conformità alle indicazioni del Consiglio.

Art. 30.

*Rilascio di copia degli atti*

1. Quando le sedute sono pubbliche, il Presidente autorizza il rilascio di copia dei verbali delle sedute a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo.

2. Gli atti acquisiti o formati nel corso dei procedimenti consiliari, definiti in seduta pubblica, possono essere rilasciati in copia dal Presidente, a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo.

3. Le copie dei verbali delle sedute del Consiglio, quando sia stata esclusa la pubblicità della seduta, sono rilasciate ai giudici tributari che, a giudizio del Consiglio, vi abbiano interesse. La medesima regola vale per il rilascio di copia degli atti acquisiti o formati nel corso del relativo procedimento.

4. Il rilascio delle copie avviene a spese del richiedente secondo modalità fissate con apposita delibera.

Art. 31.

*Obbligo del segreto*

1. I consiglieri e il personale della segreteria sono tenuti al segreto su quanto riguarda le pratiche e i procedimenti per i quali è stata esclusa la pubblicità.

2. La disposizione che precede si applica anche alle attività istruttorie, di vigilanza e di ispezione quando

la segretezza sia stata deliberata dal Consiglio, in via generale in relazione alla materia trattata o per il singolo procedimento.

Art. 32.

*Risoluzioni del Consiglio*

1. Il Consiglio disciplina con apposite risoluzioni:

*a)* i procedimenti in materia di nomina e di decadenza dei componenti delle commissioni tributarie;

*b)* i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per la ripartizione dei ricorsi tra le sezioni, nonché per la loro assegnazione ai singoli giudici tributari;

*c)* le iniziative in tema di formazione e aggiornamento professionale dei giudici tributari;

*d)* e, se ritenuto opportuno, altre materie ad esso attribuite dalla legge.

Art. 33.

*Ufficio di segreteria*

1. L'ufficio di segreteria è posto alle dirette dipendenze del Comitato di Presidenza del Consiglio.

2. L'assegnazione di dirigenti, funzionari e impiegati al detto ufficio, nonché l'eventuale revoca della detta assegnazione devono essere preventivamente approvati dal Consiglio.

3. Con apposita deliberazione il Consiglio adegua il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Art. 34.

*Notiziario del Consiglio*

1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio e ogni altro atto o notizia che il Consiglio ritenga utile sono, di regola, pubblicate in un notiziario del Consiglio.

2. Il Consiglio delibera in ordine alla periodicità, ai destinatari ed alla struttura del notiziario.

3. Su richiesta di almeno cinque componenti, sul notiziario vengono altresì pubblicati i verbali delle sedute del Consiglio relativi all'esame di pratiche determinate e per le quali non sia stata dichiarata la segretezza.

4. La richiesta deve essere formulata al più tardi in occasione dell'approvazione del verbale.

5. Il Consiglio può disporre, con deliberazione motivata, che di proprie delibere non sia data pubblicazione nel notiziario.

Art. 35.

*Disposizioni finali*

1. Le modifiche del presente regolamento devono essere approvate con il voto favorevole di almeno otto componenti, di cui almeno due designati dal Parlamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 2003.

3. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del regolamento e la data indicata per la sua entrata in vigore e in attesa della messa a disposizione del personale dell'ufficio di segreteria e delle strutture necessarie, il Consiglio svolge la propria attività tenendo conto di quanto indicato nel regolamento medesimo.

4. La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1º aprile 2003

*Il Presidente:* SEPE

**03A04863**

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 marzo 2003.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia nel giorno 17 marzo 2003, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna.

*Motivazioni.*

Il P.R.A. di Reggio Emilia, il giorno 17 marzo 2003, causa interventi al circuito elettrico, gli sportelli al pubblico sono rimasti aperti dalle ore 11,15 alle 12,15.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Bologna, 20 marzo 2003

*Il direttore regionale:* ROSSI

**03A04864**

## AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 20 marzo 2003.

**Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'I.N.P.D.A.P.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Vista la nota n. 4289 del 7 marzo 2003 dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica in cui sono individuati ulteriori immobili di proprietà dello stesso;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica i seguenti beni immobili:

Cologno Monzese - Einaudi 1 - foglio 35 - particella 227 - dal subalterno 1 al subalterno 77;

Cologno Monzese - Einaudi 1 - foglio 35 - particella 228 - dal subalterno 2 al subalterno 4 e dal subalterno 8 al subalterno 71;

Pistoia - Borgognoni 18 - foglio 202 - particella 543 - subalterno 141;

Firenze - Pasquali 13 - 15 - 17 - foglio 108 - particella 1398 dal subalterno 13 al subalterno 15 e dal subalterno 22 al subalterno 30.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1, è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2003

*Il direttore:* SPITZ

**03A04463**

# CIRCOLARI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 28 marzo 2003, n. **1/2003.**

**Rilevazione dei dati riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche, per l'anno 2002.**

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Dipartimento degli AA.GG. e del personale*

*A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione gen. AA.GG. e personale*

*Al Consiglio di Stato - Segretariato generale*

*Alla Corte dei conti - Segretariato generale*

*All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale*

*Al Rappresentante del Governo nella regione Sarda*

*Al Presidente della Commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta*

*Al Commissario del Governo nella provincia di Trento*

*Al Commissario del Governo nella provincia di Bolzano*

*Al Commissario dello Stato della Regione siciliana*

*Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)*

*Alle Agenzie fiscali (per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze)*

*Alle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (per il tramite del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)*

*Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)*

*Ai Presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)*

*Ai Presidenti delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)*

*Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)*

*Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (per il tramite dei Rappresentanti e dei Commissari di Governo)*

*Ai Presidenti delle giunte regionali a statuto ordinario (per il tramite dei prefetti dei capoluoghi di regione)*

*Agli enti strumentali delle regioni (per il tramite delle regioni)*

*Alle province (per il tramite dei prefetti)*

*Ai comuni (per il tramite dei prefetti)*

*Alle I.P.A.B. e consorzi comunali e provinciali (per il tramite dei prefetti)*

*Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)*

*Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)*

*Agli Istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap)*

*Alla Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali*

*Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale*

*Alle aziende sanitarie e ospedaliere (per il tramite delle regioni)*

*Agli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)*

*Agli Istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)*

*All'Ospedale Galliera di Genova e all'Ordine Mauriziano di Torino (per il tramite delle regioni)*

*Alle Agenzie regionali per la protezione ambientale (per il tramite delle regioni)*

*Alle I.P.A.B. con prevalenti funzioni sanitarie (per il tramite delle regioni)*

*Alle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (per il tramite delle regioni)*

*Alla Agenzia per i servizi sanitari regionali*

*All'A.N.C.I.*

*All'U.P.I.*

*All'U.N.C.E.M.*

*All'Unioncamere*

*All'Aniacap*

*Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano*

*Alle Aziende ed agli Enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 (A.S.I.- Cassa DD.PP. - C.N.E.L. - C.O.N.I. - E.N.A.C. - E.N.E.A.- UNIONCAMERE )*

*Alla Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)*

e per conoscenza
*Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale*

*Oggetto.*

Art. 50, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Rilevazione dei dati riguardanti «Permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche» per l'anno 2002;

contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1998);

contratto collettivo nazionale quadro del 25 novembre 1998 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1998);

contratti collettivi nazionali quadro integrativi del 27 gennaio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999);

contratto collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2000);

contratto collettivo nazionale quadro del 27 febbraio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2001);

contratto collettivo nazionale quadro del 21 marzo 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2001);

contratto collettivo quadro del 19 giugno 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002);

contrato collettivo nazionale quadro del 18 dicembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002);

decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1999);

decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2002);

decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2001);

decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 (*Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 2001).

*Premessa.*

Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa indicata in oggetto, ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni relative ai dipendenti che nell'anno 2002 hanno fruito di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche.

I dati riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, come da espressa previsione normativa, devono essere pubblicati — a cura del Dipartimento della funzione pubblica — in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1, del CCNQ del 7 agosto 1998, e successive modifiche ed integrazioni, il Dipartimento della funzione pubblica utilizzerà i suddetti dati per effettuare la verifica del rispetto dei contingenti, fissati contrattualmente per ogni confederazione ed organizzazione sindacale, relativamente ai distacchi, alle aspettative, ai permessi cumulati sotto forma di distacco nonché ai permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari.

Dalle risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con quanto stabilito dall'art. 19, comma 8, del menzionato CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modifiche e integrazioni, discende, per i casi di superamento dei contingenti come sopra fissati, l'obbligo, per le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, di restituire alle amministrazioni di appartenenza dei relativi dirigenti sindacali il corrispettivo economico per i distacchi, i permessi cumulati sotto forma di distacco e le ore di permesso fruite in misura superiore ai richiamati contingenti.

A tale proposito, non sfugge certamente alle amministrazioni in indirizzo l'importanza, la complessità e la delicatezza dei relativi adempimenti. Essi sono, infatti, preordinati all'esplicazione di «funzioni di poteri di natura accertativa» ai fini della cognizione di eventuali situazioni pregiudizievoli alle amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza pubblica.

Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa dei dati, significando fin da ora che il mancato invio sarà considerato come il verificarsi di «una situazione di fatto con potenzialità lesiva ... da segnalare agli uffici del Procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente al fine di eventuali iniziative intese a coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialità non si trasformi in evento lesivo per l'erario» (*cfr.* «Indirizzo di coordinamento prot. I C/16 del 28 febbraio 1998 del Procuratore generale presso la Corte dei conti»).

*Disposizioni e modalità operative per l'anno 2002.*

Per poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali e per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro e non oltre il 31 maggio 2003, le informazioni relative al personale dipendente che nell'anno 2002:

*a)* è stato collocato in distacco sindacale retribuito, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in distacco e del numero dei giorni utilizzati. I casi di collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi diversi dello stesso anno vanno segnalati in modo distinto e non cumulativo precisando, ogni volta, il relativo periodo temporale ed il numero dei giorni utilizzati.

È appena il caso di chiarire che la rilevazione dovrà riguardare:

i distacchi a tempo indeterminato, senza cioè indicazione preventiva della durata, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta;

i distacchi a tempo determinato, cosiddetti distacchi frazionati, in relazione alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima di tre mesi, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta;

*b)* ha fruito di permessi cumulati sotto forma di distacchi, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in permesso cumulato sotto forma di distacco e del numero dei giorni utilizzati. Il contingente dei permessi cumulati viene determinato dai relativi contratti collettivi nazionali.

Anche per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse modalità sopra specificate per i distacchi (a tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta);

*c)* è stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita, con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in aspettativa e del numero complessivo dei giorni utilizzati. Anche per le aspettative sindacali non retribuite, previste dalla specifica vigente disciplina, la rilevazione deve avvenire con le stesse modalità indicate in precedenza per i distacchi (a tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta);

*d)* ha fruito di permessi sindacali retribuiti per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, della data in cui è stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali).

È necessario, pertanto, segnalare ogni singola fruizione di permesso avvenuta nel corso dell'anno 2002; ciò anche nel caso in cui si siano verificate, nel corso dell'anno, più fruizioni da parte di uno stesso dirigente sindacale. Il contingente relativo ai suddetti permessi viene determinato dai contratti collettivi nazionali quadro;

*e)* ha fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato, e, in particolare, per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero delle ore di permesso sindacale fruite (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali), del sindacato o, fatta eccezione per quello dirigenziale incluso nelle autonome aree di contrattazione nonché per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile facente parte del c.d. «Comparto Sicurezza», per il personale della carriera diplomatica e prefettizia, della R.S.U. richiedente. I suddetti permessi, orari e giornalieri, sono quelli il cui monte ore viene definito e ripartito, tra le organizzazioni sindacali aventi titolo e tra le R.S.U., da ogni singola amministrazione;

*f)* ha fruito di permessi sindacali non retribuiti, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo delle ore di permesso e del sindacato o della R.S.U. richiedente;

*g)* è stato collocato in aspettativa o permesso per funzioni pubbliche, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo dei giorni in aspettativa o di ore in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche.

*Rilevazione e trasmissione dei dati.*

Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire i dati su supporto magnetico utilizzando il programma di inserimento «GEDAP 2003» predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Ciascuna amministrazione è tenuta a individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ad inserire generalità e recapito telefonico/fax di tale responsabile attraverso lo stesso programma «GEDAP 2003».

*Modalità di acquisizione del programma di inserimento dati.*

Il programma può essere scaricato dal sito web: http://www.gedapfunzionepubblica.it . Sulla stessa pagina che consente lo scaricamento sono presenti le istruzioni per l'installazione del programma.

*Modalità di invio dei dati.*

Tutti i file generati con il programma di inserimento GEDAP, contenenti i dati relativi all'anno 2002, devono essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica utilizzando esclusivamente l'apposito comando presente sul sito web dedicato a GEDAP.

Anche le comunicazioni concernenti i dati negativi devono essere inviate unicamente per via telematica seguendo le apposite istruzioni presenti sul medesimo sito web.

Si richiama l'attenzione delle amministrazioni che per esigenze di elaborazione e di gestione uniforme della banca dati è da ritenersi esclusa ogni altra modalità per la raccolta e la trasmissione delle informazioni.

Nello stesso sito web http://www.gedapfunzione pubblica.it sono riportate le istruzioni ai fini della registrazione di ciascuna amministrazione e della trasmissione per via telematica dei dati rilevati.

I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i rappresentanti del Governo nelle regioni a statuto speciale ed i Prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di portare la presente circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con l'urgenza che il caso richiede e attivarsi per il rispetto del termine ultimo per l'invio delle informazioni.

Ferme restando le specifiche competenze e le connesse responsabilità delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione dei Prefetti della Repubblica la necessità di svolgere una incisiva attività ed azione di coordinamento e di impulso, in modo che nell'ambito della provincia di competenza le amministrazioni pubbliche provvedano ad inviare i dati secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalla presente circolare.

Roma, 28 marzo 2003

*Il Ministro:* MAZZELLA

*Registrata alla Corte dei conti l'8 aprile 2003*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 232*

**03A04946**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 11 aprile 2003*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0735 |
| Yen giapponese | 129,13 |
| Corona danese | 7,4262 |
| Lira Sterlina | 0,68420 |
| Corona svedese | 9,1380 |
| Franco svizzero | 1,4974 |
| Corona islandese | 83,24 |
| Corona norvegese | 7,9000 |
| Lev bulgaro | 1,9462 |
| Lira cipriota | 0,58665 |
| Corona ceca | 31,492 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 244,46 |
| Litas lituano | 3,4525 |
| Lat lettone | 0,6248 |
| Lira maltese | 0,4233 |
| Zloty polacco | 4,2468 |
| Leu romeno | 36585 |
| Tallero sloveno | 232,2565 |
| Corona slovacca | 41,095 |
| Lira turca | 1768000 |
| Dollaro australiano | 1,7765 |
| Dollaro canadese | 1,5619 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,3726 |
| Dollaro neozelandese | 1,9712 |
| Dollaro di Singapore | 1,9101 |
| Won sudcoreano | 1319,92 |
| Rand sudafricano | 8,3894 |

*Cambi del giorno 14 aprile 2003*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0737 |
| Yen giapponese | 129,68 |
| Corona danese | 7,4261 |
| Lira Sterlina | 0,68270 |
| Corona svedese | 9,1275 |
| Franco svizzero | 1,4966 |
| Corona islandese | 83,28 |
| Corona norvegese | 7,8760 |
| Lev bulgaro | 1,9461 |
| Lira cipriota | 0,58665 |
| Corona ceca | 31,568 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 245,52 |
| Litas lituano | 3,4533 |
| Lat lettone | 0,6249 |
| Lira maltese | 0,4231 |
| Zloty polacco | 4,2522 |
| Leu romeno | 36630 |
| Tallero sloveno | 232,3652 |
| Corona slovacca | 41,055 |
| Lira turca | 1751000 |
| Dollaro australiano | 1,7826 |
| Dollaro canadese | 1,5657 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,3742 |
| Dollaro neozelandese | 1,9705 |
| Dollaro di Singapore | 1,9124 |
| Won sudcoreano | 1314,21 |
| Rand sudafricano | 8,4018 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**03A05111-03A05112**

# MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

### Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Agata Fid S.r.l.», in Faenza

Con D.D. 24 marzo 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Agata Fid S.r.l.», con sede legale in Faenza (Ravenna), (numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 02106460393) è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

**03A04563**

### Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Profid fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Milano.

Con D.D. 26 marzo 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Profid fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede legale in Milano (numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 03764280966), è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

**03A04564**

### Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata alla società «Costanza S.r.l. - Società fiduciaria», in Castelfranco Veneto.

Con D.D. 26 marzo 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Costanza S.r.l. - Società fiduciaria», con sede legale in Castelfranco Veneto (Treviso) (numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 03766250264), è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

**03A04565**

### Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Studioconsult Fiduciaria S.r.l.», in Pescara.

Con D.D. del 24 marzo 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Studioconsult Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Pescara, (numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 01667980682) è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

**03A04573**

### Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Fiduciaria Leonardo S.r.l.», in Brescia

Con D.D. del 23 marzo 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Fiduciaria Leonardo S.r.l.», con sede legale in Brescia, (numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 02354300986) è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

**03A04574**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Provvedimento concernente l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32110 del 17 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. OTE, con sede in Firenze, unità di:

Firenze e Sesto Fiorentino (Firenze);
Genova;
Pisa;
Roma;

per il periodo dal 18 novembre 2002 al 17 novembre 2003.

**03A04439**

### Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32111 del 17 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. OTE» con sede in Firenze, unità di:

Firenze e Sesto Fiorentino (Firenze);
Genova;
Pisa;
Roma;

per il periodo dal 18 novembre 2002 al 17 novembre 2003.

Con decreto n. 32112 del 17 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Teglia Elettromeccanica» in liquidazione, con sede in Genova, unità di Genova, per il periodo dal 14 dicembre 2002 al 13 dicembre 2003.

Con decreto n. 32113 del 17 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Telema», con sede in Marrubiu (Oristano), unità di Marrubiu (Oristano) per il periodo dal 10 dicembre 2002 al 9 dicembre 2003.

Con decreto n. 32114 del 17 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Carbone moda», con sede in Domicella (Avellino), unità di Domicella (Avellino), per il periodo dal 10 dicembre 2002 al 9 dicembre 2003.

Con decreto n. 32115 del 17 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla «S.a.s. Torcitura Giovanni Barili & C.», con sede in Dorio (Lecco), unità di Dorio (Lecco), per il periodo dal 16 dicembre 2002 al 15 dicembre 2003.

Con decreto n. 32117 del 18 marzo 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Flextronics International», con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, per il periodo dal 26 agosto 2002 al 23 febbraio 2003.

Con decreto n. 32118 del 18 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Kuafil», con sede in Rho (Milano), unità di Rho (Milano), per il periodo dal 21 febbraio 2002 al 20 febbraio 2003.

Con decreto n. 32119 del 18 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Ghia Strutture», con sede in Limone Piemonte (Torino), unità di Carmagnola - ufficio (Torino), Polonghera - stabilimento (Cuneo), per il periodo dal 16 luglio 2002 al 15 luglio 2003.

Con decreto n. 32120 del 18 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Treggi Confezioni», con sede in Surbo (Lecce), unità di Surbo (Lecce), per il periodo dal 25 luglio 2002 al 24 luglio 2003.

Con decreto n. 32121 del 18 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Polo Nautico Viareggio», con sede in Viareggio (Lucca) unità di Viareggio (Lucca) stabilimento e uffici, per il periodo dal 23 novembre 2002 al 22 maggio 2003.

Con decreto n. 32122 del 18 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concessione previdenziale, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Fonderie» in liquidazione, con sede in Roma, unità di Taranto, per il periodo dal 19 dicembre 2002 al 7 dicembre 2003.

Con decreto n. 32123 del 18 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Calze Ros-Mary & co. Sardinia», con sede in Siniscola (Nuoro) unità di Siniscola (Nuoro), per il periodo dal 12 dicembre 2002 al 11 dicembre 2003.

Con decreto n. 32124 del 18 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Sanremo moda uomo», con sede in Caerano in San Marco (Treviso) unità di Caerano in San Marco (Treviso), per il periodo dal 26 novembre 2002 al 25 novembre 2003.

Con decreto n. 32125 del 18 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. STA.FIL» con sede in Fontanafredda (Pordenone), unità di Pordenone, per il periodo dal 14 ottobre 2002 al 18 aprile 2003.

Con decreto n. 32126 del 18 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «CNC - Consorzio Nazionale Concessionari», con sede in Roma, unità di:

Ancona;
Bari;
Bologna;
Cagliari;
Catanzaro;
Firenze;
Milano;
Napoli;
Palermo;
Roma;
Torino;
Verona;

per il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2003

**03A04440**

### Provvedimento concernente l'annullamento e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32103 del 7 marzo 2003, è annullato il decreto ministeriale 26 settembre 2002, n. 31945, per il periodo dall'11 agosto 2002 al 28 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, legge n. 223/1991 ed è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Hemmond», con sede in Bastia Umbra - Perugia, unità di Bastia Umbra - Perugia, per il periodo dal 29 giugno 2002 al 28 giugno 2003.

### Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32102 del 7 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Kimberly Clark (già Linostar)», con sede in Milano, unità di Patrica - Frosinone, per il periodo dal 5 settembre 2002 al 4 marzo 2003.

Con decreto n. 32105 dell'11 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Trust», con sede in Grugliasco, Torino - unità di Asti, per il periodo dal 2 luglio 2002 al 1° luglio 2003.

Con decreto n. 32106 dell'11 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Flextronics International Avellino», con sede in Avellino, unità di Avellino, per il periodo dal 5 febbraio 2003 al 4 agosto 2003.

Con decreto n. 32107 dell'11 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Baratti & Milano», con sede in Torino, unità di Sassello - Savona, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003.

### Provvedimento concernente l'annullamento del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32109 del 13 marzo 2003, è annullato il trattamento straordinario di integrazione salariale del 4 ottobre 2002, n. 31514 relativamente al periodo dal 25 luglio 2002 al 13 maggio 2003 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. «E.R.C. European Refrigeration Componentes», con sede in Pavia, unità di Pavia, limitatamente al periodo dal 19 settembre 2002 al 13 maggio 2003.

**03A04466**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

### Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Isagro ricerca s.r.l.» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33658 del 3 aprile 2003 la ditta «Isagro ricerca S.r.l.», con sede legale in Milano, via Felice Casati n. 20, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;
aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
colture tropicali;
concia delle sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
vertebrati dannosi;
attivatori - coadiuvanti.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 3 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Altre prove:

biostimolatori, attivatori;
efficacia agronomica prodotti biologici;
sviluppo modalità di applicazione;

selettività nei confronti di organismi utili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A04932**

**Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e la proposta del relativo disciplinare di produzione.**

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata l'istanza, in data 31 maggio 2001, della regione Marche, che ha fatto propria con delibera del 22 maggio 2001 la richiesta del consorzio di tutela del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 e successive modifiche;

Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Marche;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Moie di Maiolati il 25 gennaio 2003, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed Aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 19 febbraio 2003, presente il funzionario della regione Marche, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana 10, 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI»

Art. 1.

*Denominazione dei vini*

La denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Verdicchio dei Castelli di Jesi»;

«Verdicchio dei Castelli di Jesi» Classico;

«Verdicchio dei Castelli di Jesi» Classico Superiore;

«Verdicchio dei Castelli di Jesi» Classico Riserva;

«Verdicchio dei Castelli di Jesi» Riserva;

«Verdicchio dei Castelli di lesi» Spumante;

«Verdicchio dei Castelli di Jesi» Passito.

Art. 2.

*Vitigni ammessi*

I vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per le province di Ancona e Macerata, congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

Art. 3.

*Zona di produzione*

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» ricade nelle province di Ancona e Macerata ed è cosi delimitata: parte dal punto di incontro dei confini dei comuni Filottrano-Jesi-Cingoli e segue, all'immissione del Fosso Umbricara sul Musone, il fiume Musone sino ad incontrare la località Castreccioni. Di qui prende la direttrice Castreccioni-Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, sino alla località Annunziata, quindi imbocca la strada che, dalla località Annunziata, percorre la zona di S. Lorenzo sino alla strada Apiro-Poggio S. Vicino in prossimità di Casa Tosti a quota 280. Segue poi questa sino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio S. Vicino. Segue quindi il confine comunale tra Apiro e Poggio S. Vicino sino al confine comunale di Serra S. Quirico, poi il confine comunale tra Serra S. Quirico e Poggio S. Vicino sino al confine comunale di Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e Serra S. Quirico sino al Cimitero di S. Elia (nei pressi dell'imbocco della strada per la frazione Grotte) e da questo punto si inserisce indi sulla strada Domo-Serra S. Quirico che percorre sino all'incrocio con la statale 76. Segue la statale 76 sino a Borgo Stazione di Serra S. Quirico, passa poi attraverso le località Trivio, Vado, Colle di Corte, Montefortino; Palazzo e Montefiore, seguendo la strada che porta prima ad Arcevia ed indi a Castelleone di Suasa e poi, in prossimità della Fattoria Ruspoli, incontra il confine provinciale Ancona-Pesaro. Percorre tale confine sino al confine comunale tra Corinaldo e Monterado. Segue il confine comunale di Corinaldo con i comuni di Monterado, Castelcolonna, Ripe ed Ostra per poi immettersi al suo incontro, sulla strada che passa per S. Gregorio, Pianello e S. Maria Apparve e raggiunge Ostra. Percorre la strada da Ostra per Massa sino al torrente Tripozio che segue sino al confine comunale tra Senigallia e Morro d'Alba. Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigallia e Morro d'Alba e quindi Morro d'Alba-Monte S. Vito, Monte S. Vito-S. Marcello, S. Marcello-Monsano e S. Marcello-Jesi. Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Monteroberto, S. Paolo di Jesi, Staffolo e Cingoli sino a riconiungersi al fiume Musone.

L'uso della menzione «Classico» per il vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», è riservata al vino prodotto nella zona originaria più antica. Tale zona è costituita da quella delimitata dal presente articolo con l'esclusione dei territori posti alla sinistra del fiume Misa e dei territori appartenenti ai comuni di Ostra e di Senigallia in provincia di Ancona.

Art. 4.

*Norme per la viticoltura*

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata la forma di allevamento a pergola detta «tendone».

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare (nuovi e rimpianti), dovranno avere una densità di almeno 2200 ceppi per ettaro.

Le rese uva per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», di cui all'art. 1, sono quelle di seguito specificate:

| Vino | Resa uva/Ha |
|---|---|
| «Verdicchio dei Castelli di Jesi» | ton 14 |
| «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Riserva | ton 11 |
| «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Classico t 14 | ton 14 |
| «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Classico Superiore | ton 11 |
| «Verdicchio dei Castelli di lesi» Classico Riserva | ton 11 |

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi».

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, e per la tipologia «spumante» al netto della presa di spuma. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto; pertanto la resa massima ettolitro/ettaro di vino non deve essere superiore a 98 Hl per il «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e per il «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Classico, mentre per le tipologie «Riserva», «Classico Superiore» e «Classico Riserva» non deve essere superiore a 77 Hl.

Per i nuovi vigneti la resa media per ceppo è di 6,4 kg per il «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Classico e 5 kg per le tipologie «Riserva», «Classico Superiore» e «Classico Riserva».

La regione Marche, sentite le organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

*Norme per la vinificazione*

Le operazioni di vinificazione, appassimento ed invecchiamento devono essere effettuate nell'interno dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto di alcune situazioni tradizionali della zona, è facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, di consentire, su motivata richiesta, la vinificazione, l'appassimento delle uve e l'invecchiamento dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» a quelle aziende che avendo stabilimenti siti nelle province di Ancona e Macerata dimostrino di aver effettuato tradizionalmente operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

È altresì facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini - consentire l'effettuazione delle operazioni di cui sopra, su motivata richiesta, a quelle aziende che avendo stabilimenti in linea d'aria entro 2 km dal confine della zona di produzione di cui all'art. 3 ed avendo vigneti iscrivibili all'albo dei vigneti «Verdicchio dei Castelli di Jesi», dimostrino di aver vinificato uve di pertinenza provenienti dalla zona di cui sopra per produrre vini a denominazione di origine controllata, purché le predette operazioni siano state effettuate prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali totali minimi:

| Vino | Vol. % |
|---|---|
| «Verdicchio dei Castelli di Jesi» 10,5 0% vol | 10,5 |
| «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Riserva 11,50% vol | 11,5 |
| «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Classico 10,50% vol | 10,5 |
| «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Classico Superiore 11,50% vol | 11,5 |
| «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Classico Riserva 11,50% vol | 11,5 |
| «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Spumante 9,00% vol | 00,0 |

Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di oricine «Verdicchio dei Castelli di Jesi» possono essere destinate alla produzione del «Passito», dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve.

Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%.

La resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 45%;

L'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Passito non può avvenire prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo complessivo di 15,00% vol.; l'invecchiamento deve avvenire all'interno della zona di vinificazione delle uve di cui agli articoli 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Per tutte le tipologie dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con autoarricchimento.

Per tutte le tipologie dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

Art. 6.

*Caratteristiche al consumo*

I vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Verdicchio dei Castelli di Jesi»:

colore: paglierino tenue;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 vol%;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Verdicchio dei Castelli di Jesi» Riserva:

colore: paglierino tenue;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Verdicchio dei Castelli di Jesi» Classico:

colore: paglierino tenue;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l per mille.

«Verdicchio dei Castelli di Jesi» Classico Superiore:

colore: paglierino;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l per mille.

«Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva:

colore: paglierino;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minino: 17,0 g/l.

«Verdicchio dei Castelli di Jesi» Passito:

colore: dal paglierino intenso all'ambrato;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: armonico, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui almeno 12,00 effettivo;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

acidità volatile massima: 1,5 g/l.

I vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi», e «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Classico Superiore, possono rivendicare in etichetta la menzione «Riserva» se derivano da uve aventi le caratteristiche previste nei precedenti articoli 2/4/5 e abbiano superato un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 18 mesi di cui almeno 6 in bottiglia.

L'invecchiamento decorre dal 1º dicembre dell'anno di produzione delle uve.

La menzione «Riserva» non può essere aggiunta alla qualifica «Superiore».

La denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare.

Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante possono essere effettuate in tutto il territorio della regione Marche.

La menzione aggiuntiva «Riserva», potrà essere utilizzata dopo almeno 9 mesi di permanenza sulle fecce.

«Il Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche organolettiche:

colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini;

odore: proprio, delicato, fine ampio e composito;

sapore: sapido, fresco, fine e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale: 4,5 g

estratto non riduttore minino: 15,0 g/l per mille.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco non riduttore.

Art. 7.

*Etichettatura, designazione e presentazione*

Alla denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie contenenti il vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi», può figurare l'annata di produzione delle uve. Tale indicazione è sempre obbligatoria per il vino designato con menzione «Classico», «Superiore», «Passito» e «Riserva».

Il vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» può essere confezionato in recipienti delle capacità previste dalla vigente normativa.

Per l'immissione al consumo dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Classico sono ammesi recipienti fino a 5 litri.

Per l'immissione al consumo dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Classico Superiore, «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Classico Riserva e «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Riserva sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3.

Per queste tipologie sono vietate le chiusure a vite, strappo e corona.

**03A04927**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aggrastat»

*Estratto provvedimento U.P.C./II/ n. 1356 del 4 marzo 2003*

Specialità medicinale: AGGRASTAT.

Confezioni:

034357018/M - 0,25 mg/ml 1 flacone 50 ml concentrato per soluzione per infusione IV;

034357020/M - 0,05 mg/ml 1 sacca 500 ml soluzione per infusione IV.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. DE/H/0141/001-002/W006.

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta della ditta.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto in seguito al 3º, 4º e 5º PSUR ed in base a studi in vitro di compatibilità del farmaco.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A4546**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Oxycontin».

*Estratto provvedimento U.P.C./II/ n. 1360 del 4 marzo 2003*

Specialità medicinale: OXYCONTIN.

Confezioni:

034435014/M - 28 compresse a rilascio prolungato 10 mg in blister;

034435026/M - 56 compresse a rilascio prolungato 10 mg in blister;

034435038/M - 112 compresse a rilascio prolungato 10 mg in blister;

034435040/M - 28 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone;

034435053/M - 56 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone;

034435065/M - 112 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone;

034435077/M - 28 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister;

034435089/M - 56 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister;

034435091/M - 112 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister;

034435103/M - 28 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone;

034435115/M - 56 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone;

034435127/M - 112 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone;

034435139/M - 28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister;

034435141/M - 56 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister;

034435154/M - 112 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister;

034435166/M - 28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone;

034435178/M - 56 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone;

034435180/M - 112 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone;

034435192/M - 28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister;

034435204/M - 56 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister;

034435216/M - 112 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister;

034435228/M - 28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone;

034435230/M - 56 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone;

034435242/m - 112 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone.

Titolare A.I.C.: Napp Laboratoires LTD.

Procedura mutuo riconoscimento: n. IR/H/0112/001-004/W012 e W13.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: Aggiornamento delle sezioni 4.2, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A4545**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Microquide»

*Estratto decreto n. 82 del 5 marzo 2003*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Warner Lambert Consumer Healthcare S.COM.P.A., con sede in via C. Colombo, 1, Lainate, Milano, con codice fiscale n. 04708201001.

Medicinale: MICROQUIDE.

Confezione: A.I.C. n. 034160010 - «20 mg + 6,25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse rivestite con film (sospesa).

È ora trasferita alla società: Bioindustria farmaceutici S.r.l., con sede in Strada Statale 156 km 50, Borgo San Michele, Latina, con codice fiscale n. 00885470062.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A04703**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aquitel»

*Estratto decreto n. 81 del 5 marzo 2002*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Warner Lambert Consumer Healthcare S.COM.P.A., con sede in via C. Colombo, 1, Lainate, Milano, con codice fiscale n. 04708201001.

Medicinale: AQUITEL.

Confezione:

A.I.C. n. 034159018 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite con film (sospesa);

A.I.C. n. 034159020 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse rivestite con film (sospesa).

È ora trasferita alla società: Bioindustria farmaceutici S.r.l., con sede in Strada Statale 156 km 50, Borgo San Michele, Latina, con codice fiscale n. 00885470062.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A04702**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nizax»

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 143 del 7 marzo 2003*

Specialità Medicinale: NIZAX.

Società Eli Lilly Italia S.p.a., via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).

«150 mg capsule rigide» 20 capsule; A.I.C. n. 026616019;

«300 mg capsule rigide A.I.C. n. 026616021» 10 capsule;

«100 mg/4 ml soluzione per infusione endovenosa» 5 fiale 4 ml; A.I.C. n. 026616033;

«300 mg/12 ml soluzione per infusione endovenosa» 5 fiale 12 ml;

A.I.C. n. 026616058.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte: «i lotti delle confezioni della specialità NIZAX, «150 mg capsule rigide» 20 capsule A.I.C. n. 026616019, NIZAX, «300 mc capsule rigide» 10 capsule A.I.C. n. 026616021, NIZAX, «100 mg/4 ml soluzione per infusione endovenosa» 5 fiale 4 ml A.I.C. n. 026616033, NIZAX, «300 mg/12 ml soluzione per infusione endovenosa» 5 fiale 12 ml A.I.C. n. 026616058, prodotti anteriormente al 30 ottobre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 523 del 16 settembre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 28 aprile 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A04704**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zanedip»

*Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 85 del 24 marzo 2003*

Specialità medicinale: ZANEDIP.

Società: Rcordati industria chimica farmaceutica S.p.a.

Oggetto provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «ZANEDIP»:

A.I.C. n. 033224015/M, 14 compresse rivestite, 10 mg;

A.I.C. n. 033224027/M, 28 compresse rivestite, 10 mg;

A.I.C. n. 033224039/M, 35 compresse rivestite, 10 mg;

A.I.C. n. 033224041/M, 50 compresse rivestite, 10 mg;

A.I.C. n. 033224054/M, 100 compresse rivestite, 10 mg;

possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 29 marzo 2003, data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento U.P.C./II/1283/2002 dell'11 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 29 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A04544**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lercadip»

*Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 86 del 24 marzo 2003*

Specialità medicinale: LERCADIP.

Società: Innova Pharma S.p.a.

Oggetto provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «LERCADIP»:

A.I.C. n. 033225018/M, 14 compresse rivestite, 10 mg;

A.I.C. n. 033225020/M, 28 compresse rivestite, 10 mg;

A.I.C. n. 033225032/M, 35 compresse rivestite, 10 mg;

A.I.C. n. 0332250441/M, 50 compresse rivestite, 10 mg;

A.I.C. n. 033225057/M, 100 compresse rivestite, 10 mg;

possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 29 marzo 2003, data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento U.P.C./II/1284/2002 dell'11 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 29 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A04543**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardiovasc»

*Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 87 del 24 marzo 2003*

Specialità medicinale: CARDIOVASC.

Società: Rottapharm S.r.l.

Oggetto provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «CARDIOVASC»:

A.I.C. n. 033226010/M, 14 compresse rivestite, 10 mg;

A.I.C. n. 033226022/M, 28 compresse rivestite, 10 mg;

A.I.C. n. 033226034/M, 35 compresse rivestite, 10 mg;

A.I.C. n. 033226046/M, 50 compresse rivestite, 10 mg;

A.I.C. n. 033226059/M, 100 compresse rivestite, 10 mg;

possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 29 marzo 2003, data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento U.P.C./II/1285/2002 dell'11 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 29 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A04542**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 159 del 24 marzo 2003*

Specialità medicinali: ANSIOLIN, FLUENTAL, SABRIL, CENTELLASE, DAONIL, ORELOX, ROSSITROL, SUGUAN, SUGUAN M.

Società: Aventis Pharma S.p.a. - P.le S. Turr, 5 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Ansiolin» 0,5% gocce orali, soluzione» 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 019994033; «Ansiolin» 10 mg/2 ml soluzione iniettabile 3 fiale 2 ml IM IV - A.I.C. n. 019994045; «Ansiolin» 5 mg compresse 40 compresse - A.I.C. n. 019994060; «Fluental AD» 10 supposte - A.I.C. n. 022837025; «Fluental BB» 10 supposte - A.I.C. n. 022837049; «Fluental» 15 compresse - A.I.C. n. 022837088; «Fluental» sciroppo 150 ml - A.I.C. n. 022837090; «Sabril» 50 compresse rivestite 500 mg - A.I.C. n. 027443011; «Sabril» 500 mg granulato per soluzione orale 50 bustine - A.I.C. n. 027443047; «Centellase» pomata dermica 30 g 1% - A.I.C. n. 016222010; «Centellase» 30 compresse 30 mg - A.I.C. n. 016222073; «Daonil» 30 compresse 5 mg - A.I.C. n. 021642018; «Orelox» 100 mg compresse rivestite con film 12 compresse - A.I.C. n. 027970019; «Orelox» pediatrico 1 flacone granulato sospensione estemp. 100 ml (40 mg/5 ml) - A.I.C. n. 027970033; «Orelox» 200 mg compresse rivestite con film 6 compresse - A.I.C. n. 027970045; «Rossitrol» 150 mg compresse 12 compresse - A.I.C. n. 026922017; «Rossitrol» Bambini 50 mg compresse dispersibili 12 compresse - A.I.C. n. 026922031; «Rossitrol» 300 mg compresse 6 compresse - A.I.C. e. 026922043; «Suguan» 40 compresse 25 2,5 mg - A.I.C. n. 022652010; «Suguan M» 40 compresse rivestite 400 + 2,5 mg - A.I.C. n. 027174010; prodotti anteriormente al 31 ottobre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 493 del 10 ottobre 2002 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 29 aprile 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A04931**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ecorex»**

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 174 del 24 marzo 2003*

Medicinale: ECOREX.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, c.a.p. 36100, Italia, codice fiscale n. 03804220154.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è approvata la modifica quali-quantitativa degli eccipienti. Pertanto la composizione del medicinale è così modificata:

principio attivo: invariato.

eccipienti:

da: trigliceridi semisintetici (WITEPSOL 558) 2,85 g;

a: gliceridi semisintetici solidi (SUPPOCIRE SB2X) 2,75 g - policarbofil (NOVEON AA1) 0,10 g,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025950080 - 6 ovuli 150 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025950080 - «150 mg ovuli» 6 ovuli.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A04708**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gineflor»**

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 176 del 24 marzo 2003*

Medicinale: GINEFLOR.

Titolare A.I.C.: Medestea Internazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, corso Matteotti, 40, c.a.p. 10121, Italia, codice fiscale n. 05875660010.

Variazione A.I.C.: modifica regime di fornitura (decreto-legge n. 539/1992) - Escluso automedicazione (B9).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica (decreto-legge n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1). I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027742016 - «0,1% soluzione vaginale» 5 flaconi 100.

A.I.C. n. 027742030 - 10 buste 10 g uso ginecologico.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 027742030 - «1 g polvere per soluzione cutanea per genitali esterni» 10 buste.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A04709**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Albital».**

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 177 del 24 marzo 2003*

Medicinale: ALBITAL.

Titolare A.I.C.: Nuovo Istituto Sieroterapico Milanese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Barga Castelvecchio Pascoli - Lucca, località ai Conti, c.a.p. 55020, Italia, codice fiscale n. 10438250150.

Variazione A.I.C.: Variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è approvata la variazione della concentrazione degli stabilizzanti sotto riportata:

«Albital» 5%:

da: caprilato di sodio 5 mmoli/l - acetiltriptofano 5 mmoli/l;

a: sodio caprilato 0,665 g/l (4 mmoli/l) - acetiltriptofano 0,985 g/l (4 mmoli/l).

«Albital» 20%:

da: caprilato di sodio 20 mmoli/l - acetiltriptofano 20 mmoli/l;

a: sodio caprilato 2,660 g/l (16 mmoli/l) - acetiltriptofano 3,940 g/l (16 mmoli/l),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022515163 - «20%» 1 flac. soluzione 50 ml + set;

A.I.C. n. 022515175 - «20%» 1 flac. soluzione 100 ml + set (sospesa);

A.I.C. n. 022515201 - «5%» 1 flac. soluz. 250 ml + set.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 022515163 - «200 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 50 ml + set per infusione;

A.I.C. n. 022515175 - «200 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 100 ml + set per infusione (sospesa);

A.I.C. n. 022515201 - «50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml + set per infusione.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «200 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 100 ml + set per infusione (A.I.C. n. 022515175) sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

**03A04707**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Captopril Teva».**

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 178 del 24 marzo 2003*

Società Teva Pharma Italia S.r.l., viale G. Richard, 7 - 20143 Milano.

Specialità medicinale: CAPTOPRIL TEVA:

«25 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 035323017;

«50 mg compresse» 24 compresse - A.I.C. n. 035323029.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica all'estratto del decreto A.I.C. n. 248 del 17 maggio 2002.

L'estratto del decreto A.I.C. n. 248 del 17 maggio 2002, relativo al medicinale suindicato, è rettificato nella descrizione delle indicazioni terapeutiche così come segue: ove è indicato: «Aceprilex», s'intende: «Captopril Teva».

**03A04706**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acthib»**

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 179 del 24 marzo 2003*

Medicinale: ACTHIB.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in Lion Cedex 07, 8, Rue Jonas Salk, c.a.p. 69637, Francia (FR).

Variazione A.I.C.: 12. Modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è approvata la modifica del processo di produzione dei principi attivi, come risulta dalla documentazione agli atti di questo Ministero, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028473015 - IM 1 dose liofilizzata.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028473015 - «0,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A04705**

**Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oralsan».**

Con il decreto n. 800.5/R.M.254/D59 del 2 aprile 2003, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ORALSAN - 10 gomme da masticare - A.I.C. n. 032113019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta R.P. Scherer S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

**03A04936**

## ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**Revoca di decreti di conferimenti di onorificenze O.M.R.I.**

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 2002 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1982, per la parte relativa al conferimento al sig. Fernando Rossi della onorificenza di cavaliere dell'Ordine «Al Merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 56 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1983, pag. 10, II colonna, rigo n. 1 (elenco cavalieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 2002 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1999, per la parte relativa al conferimento al sig. Silvano Reato della onorificenza di cavaliere dell'Ordine «Al Merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001, pag. 51, rigo n. 48 (elenco cavalieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 2002 sono stati revocati i decreti del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1975, 2 giugno 1979, 2 giugno 1988 e 27 dicembre 1992, per la parte relativa ai conferimenti al dott. Mario Gonzales delle onorificenze rispettivamente di cavaliere, ufficiale, commendatore e grande ufficiale dell'Ordine «Al Merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato:

per quanto riguarda l'onorificenza di cavaliere, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1976, pag. 38, I colonna, rigo n. 46 (elenco cavalieri del Ministero dell'interno);

per quanto riguarda l'onorificenza di ufficiale, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 29 febbraio 1980, pag. 35, I colonna, rigo n. 75 (elenco ufficiali del Ministero dell'interno);

per quanto riguarda l'onorificenza di commendatore, nel supplemento ordinario n. 80 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1989, pag. 20, I colonna, rigo n. 15 (elenco commendatori del Ministero dell'interno);

per quanto riguarda l'onorificenza di grande ufficiale, nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1994, pag. 18, II colonna, rigo n. 1 (elenco grandi ufficiali — personale collocato a riposo, art. 7 — del Ministero dell'interno).

**03A04461**

## AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

**Adozione del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frane - bacini Liri-Garigliano e Volturno.**

Si rende noto che in data 25 febbraio 2003 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha adottato con delibera n. 1, il progetto di piano stralcio per l'assetto Idrogeologico - rischio frane - bacini Liri-Garigliano e Volturno ai sensi del decreto-legge n. 279 del 12 ottobre 2000, convertito, con modifiche, nella legge n. 365 dell'11 dicembre 2000.

Il progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frane - bacini Liri-Garigliano e Volturno è depositato, ai fini di quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 183 del 18 maggio 1989, presso le sedi delle regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Molise e delle province interessate, nonché presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

**03A05005**

**Adozione del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio idraulico - bacino Liri-Garigliano**

Si rende noto che in data 25 febbraio 2003 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha adottato con delibera n. 2, il progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio idraulico - bacino Liri-Garigliano ai sensi del decreto-legge n. 279 del 12 ottobre 2000, convertito, con modifiche nella legge n. 365 dell'11 dicembre 2000.

Il progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio idraulico - bacino Liri-Garigliano è depositato, ai fini di quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 183 del 18 maggio 1989, presso le sedi delle regioni Abruzzo, Campania, Lazio e delle province interessate, nonché presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

**03A05006**

**Adozione del progetto di variante del piano stralcio difesa dalle alluvioni per il basso Volturno (PSDA-BAV)**

Si rende noto che in data 25 febbraio 2003 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha adottato con delibera n. 4, il progetto di variante del piano stralcio difesa dalle alluvioni per il basso Volturno (PSDA-BAV) ai sensi della legge n. 183 del 18 maggio 1989, e successive modifiche ed integrazioni.

Il progetto di variante del piano stralcio di difesa dalle alluvioni per il basso volturno (PSDA-BAV) è depositato, ai fini di quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 183 del 18 maggio 1989, presso il Ministero dell'ambiente (Direzione generale difesa del suolo), la regione Campania, la provincia di Caserta, i comuni interessati di Capua, S. Maria La Fossa, Grazzanise, Cancello Arnone e Castelvolturno, nonché presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

**03A05007**

## COMUNE DI NOSATE

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Nosate (provincia di Milano) ha adottato il 12 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) Di determinare, *(Omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che verrà applicata sul territorio comunale, per l'anno 2003, come segue:

6 per mille con detrazione di € 103,29 per l'abitazione principale;

6 per mille per tutte le altre categorie;

*(Omissis).*

**03A04071**

## COMUNE DI OSASCO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Osasco (provincia di Torino) ha adottato il 24 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota del 5 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione per l'abitazione principale in € 108,46.

*(Omissis).*

**03A04072**

## COMUNE DI PALMANOVA

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Palmanova (provincia di Udine) ha adottato il 22 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di fissare per il 2003 un'aliquota I.C.I. unica;

di determinare tale aliquota I.C.I. nella misura del 5,00 per mille per le motivazioni sopra menzionate;

di determinare nella misura di € 103,30 la detrazione per l'abitazione principale;

*(Omissis).*

**03A04073**

## COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Pettorazza Grimani (provincia di Rovigo) ha adottato il 29 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. Di confermare, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille, con l'esclusione delle seguenti categorie alle quali l'aliquota I.C.I. viene stabilita al 4 per mille:

1) nuovi nuclei familiari composti da coniugi, soggetti passivi d'imposta, con età non superiore a 35 anni ciascuno e costituitisi a decorrere dal 1° gennaio 2001 nell'ambito del territorio comunale;

2) nuclei familiari i cui soggetti passivi siano portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 o invalidi civili al 100% ovvero conviventi con gli stessi;

3) nuove imprese, individuali o in forma associata, che siano soggetti passivi d'imposta, costituitesi a decorrere dal 1° gennaio 2001 nell'ambito del territorio comunale;

2. Di mantenere inalterata in € 103,30 annue il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come previsto dall'art. 8, comma 20 del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996;

3. di stabilire nella misura di € 258,00 la detrazione di cui all'art. 8, comma 20 del decreto legislativo n. 504/1992 per i soli nuclei familiari i cui soggetti passivi siano portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 o invalidi al 100% ovvero coinvolti con gli stessi;

*(Omissis).*

**03A04074**

## COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Ponte in Valtellina (provincia di Sondrio) ha adottato il 12 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

*(Omissis).*

**03A04075**

## COMUNE DI RAGUSA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ragusa ha adottato il 21 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota d'imposta I.C.I. nella misura minima del 4 per mille.

*(Omissis).*

**03A04076**

## COMUNE DI RAPAGNANO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rapagnano (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato il 26 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili con detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a € 103,29, come per l'anno precedente;

di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. relativa agli alloggi non locati al 7 per mille rapportata al valore degli immobili;

Ai fini delle agevolazioni è considerata come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili e non locata, nel caso in cui questi acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente;

*(Omissis).*

**03A04077**

## COMUNE DI RIOLO TERME

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Riolo Terme (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. Di stabilire, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 6,8 per mille;

abitazione principale e relative pertinenze 6 per mille;

alloggi non locati e relative pertinenze 7 per mille;

immobili locati a titolo di abitazione principale e relative pertinenze dai proprietari che stipulano «contratti di locazione a canone concordato» 4 per mille.

1. Di confermare in € 150,00 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

2. di aumentare da € 150,00 a € 206,00 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti con deliberazione del consiglio comunale;

3. di stabilire che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'esistenza delle suddette condizioni deve risultare da apposita autocertificazione, sottoscritta dal soggetto interessato e redatta su apposito modulo da richiedersi presso il settore ragioneria e tributi;

*(Omissis).*

1. Di applicare la detrazione per l'abitazione principale di € 206,00 limitatamente a i contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui all'allegato «A», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

*(Omissis).*

**03A04078**

## COMUNE DI RIVE D'ARCANO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rive D'Arcano (provincia di Udine) ha adottato il 5 febbraio 2003 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. Di determinare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. di seguito indicate:

aliquota ordinaria 5 per mille;

aliquota per alloggi non locati 7 per mille;

aliquota per immobili affittati con contratti agevolati (legge n. 431/1998) 2 per mille;

aliquota per alloggi utilizzati per regolare attività di bed & breakfast 5 per mille.

*(Omissis).*

**03A04079**

## COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Germano Chisone (provincia di Torino) ha adottato il 4 febbraio 2003 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Di determinare, per l'anno 2003, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

*a)* aliquota relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale 5,5 per mille;

*b)* aliquota relativa alle aree fabbricabili 6,5 per mille;

*c)* aliquota ordinaria 6,5 per mille.

Di proporre al consiglio comunale di stabilire in € 103,29 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

*(Omissis).*

**03A04080**

## COMUNE DI SAN GIMIGNANO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di San Gimignano (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di fissare con effetto dal 1º gennaio 2003, la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni:

A) Nella misura del 7 per mille, quale aliquota ordinaria gravante su tutti gli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi;

B) Nella misura del 4,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

C) Nella misura del 5,5 per mille in relazione alle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultino assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (L.R. n. 96 del 20 dicembre 1996, art. 29, comma 5);

D) Nella misura del 5,5 per mille applicabile, su richiesta ed esclusivamente, per coloro che utilizzano per la locazione degli immobili di proprietà, adibiti ad uso abitativo, i contratti tipo stipulati in base a quanto stabilito dalla legge n. 431/1998 recepita nella zona della Val d'Elsa senese con l'accordo territoriale firmato in data 9 novembre 1999;

2) di stabilire nella misura di € 103,29 la detrazione d'imposta riferita ad unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*(Omissis).*

**03A04081**

## COMUNE DI SAN GODENZO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di San Godenzo (provincia di Firenze) ha adottato il 21 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

2) di determinare *(Omissis),* per l'anno 2003, le aliquote I.C.I. del comune di San Godenzo come segue:

aliquota ordinaria: aliquota 7 per mille;

abitazione principale e proprie pertinenze C/2-C/6-C/7 aliquota 6 per mille;

negozi e botteghe C/1 aliquota 6 per mille;

magazzini, locali deposito C/2: aliquota 6 per mille;

laboratori arti e mestieri C/3: aliquota 6 per mille;

alberghi, pensioni D/2: aliquota 6 per mille;

altri del gruppo C e D: aliquota 6 per mille;

altri fabbricati non destinati ad abitazione principale e proprie pertinenze C/2-C/6-C/7: aliquota 7 per mille;

aree edificabili aliquota 7 per mille.

3) di dare atto che le aliquote sopra indicate non hanno subito variazioni rispetto a quelle dell'anno 2002.

4) di confermare l'aumento della detrazione I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), spettante per l'anno 2003 per l'abitazione principale, da € 103,30 a € 118,79, applicando tale aumento ai contribuenti che abbiano i seguenti requisiti:

A) unicità di possesso della sola abitazione principale; (non essere proprietari di altre unità abitative situate nel comune di San Godenzo e/o in qualsiasi altro comune);

B) intero nucleo familiare residente nella abitazione principale: (coniugi e figli minori).

5) di confermare la ulteriore detrazione di € 25,83 (da € 118,79 a 144,61) per i soggetti passivi di imposta ultra sessantacinquenni, proprietari della sola abitazione principale nell'intero territorio nazionale, direttamente adibita ad abitazione principale, il cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, ha prodotto nell'anno 2002. solo redditi imponibili, derivanti dallo stesso immobile, oppure, oltre quello dell'immobile, solo redditi di natura pensionistica, non superiore all'importo di € 10.329,14.

6) di confermare l'ulteriore detrazione di € 25,83 (da lire 118,79 a € 144,61), per soggetto passivo di imposta, proprietario nell'intero territorio nazionale della sola unità adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze, dichiarato disabile con grado di invalidità minimo del 90% o convivente anagraficamente con persona in stato di disabilità con grado di invalidità minimo del 90%, il cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, ha prodotto nell'anno precedente solo redditi derivanti dagli stessi immobili oppure, escluso quelli di tali immobili, solo redditi di natura pensionistica e non, superiori ad € 20.658,28.

*(Omissis).*

**03A04082**

## COMUNE DI SAN LUPO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di San Lupo (provincia di Benevento) ha adottato il 22 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) nella misura del 6 per mille.

*(Omissis).*

**03A04083**

## COMUNE DI S. MARCELLO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di San Marcello (provincia di Ancona) ha adottato il 21 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di determinare per il corrente esercizio finanziario le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota ridotta per abitazione principale: 4,5 per mille;

aliquota per aree edificabili: 7 per mille;

2) di riconfermare l'applicabilità dell'aliquota per la prima abitazione anche alle relative pertinenze;

3) di riconfermare nella misura di € 103,29 annue la detrazione d'imposta per l'abitazione principale.

*(Omissis).*

**03A04084**

# COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di San Paolo di Jesi (provincia di Ancona) ha adottato il 19 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di determinare e disciplinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 2003 nel modo seguente:

abitazione principale: aliquota 6 per mille, detrazione € 103,29 (ex comma 2, art. 10 regolamento e disciplina I.C.I.);

altri immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota 7 per mille.

abitazione locata (art. 4, decreto-legge n. 437/1996, convertito in legge n. 556/1996) con contratto registrato a un soggetto che la utilizzi come abitazione principale: aliquota 6 per mille;

abitazione concessa in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, a parenti in linea retta fino al primo grado: aliquota 6 per mille, detrazione € 103,29 (art. 10, comma 2, regolamento disciplina I.C.I.);

3) di stabilire che alle pertinenze dell'abitazione principale anche se classate in categoria diversa dall'abitazione con attribuzione di autonoma rendita catastale si applicano le aliquote previste per la stessa abitazione principale con le limitazioni fissate dall'art. 10 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

*(Omissis).*

**03A04085**

# COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di San Pietro al Natisone (provincia di Udine) ha adottato il 3 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. Determinare come segue le aliquote I.C.I. da applicarsi nel territorio comunale di San Pietro al Natisone nell'anno 2003:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota per abitazione principale ed unità immobiliari equiparate: 5 per mille;

detrazione per l'abitazione principale ed unità equiparate € 104,00;

esenzione totale per i terreni agricoli.

*(Omissis).*

**03A04086**

# COMUNE DI SCALENGHE

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Scalenghe (provincia di Torino) ha adottato il 14 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di confermare l'aliquota unica I.C.I. per l'anno di imposta 2003 al 6 per mille;

di stabilire la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,29.

*(Omissis).*

**03A04087**

# COMUNE DI SORI

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Sori (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. Di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

aliquota agevolata: 5,5 per mille per le unità immobiliari e la relativa pertinenza adibita ad abitazione principale delle persone fisiche, per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza, nonché per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale, subordinando la concessione del beneficio alla presentazione di denuncia di variazione I.C.I. entro i termini di legge;

2. Di confermare in € 154,94 la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

*(Omissis).*

**03A04088**

# COMUNE DI STREVI

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Strevi (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Strevi nella misura unica del 6 per mille;

2. di determinare per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale nelle sotto indicate misure:

€ 103,29 per la generalità dei contribuenti;

€ 118,79 per i titolari di pensione con più di 65 anni di età, con reddito non superiore a € 7.230,40 e che non siano proprietari di terreni.

*(Omissis).*

**03A04089**

# COMUNE DI SULBIATE

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Sulbiate (provincia di Milano) ha adottato il 17 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di determinare per le ragioni descritte nella narrativa l'aliquota I.C.I., per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille;

2) di modificare l'aliquota base come di seguito indicato:

aliquota al 7 per mille per gli immobili sfitti;

aliquota al 5,5 per mille per gli immobili affittati a prezzi concordati. Tale agevolazione può essere concessa ai locatori che hanno stipulato negozi conformi ai contratti tipo, definiti in sede locale e depositati presso il comune, concordati dalle organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

3) di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di € 103,29 elevabile a:

€ 134,28 per i nuclei famigliari di pensionati individuati nelle fasce di reddito così determinate:

reddito non superiore a € 10.845,59 per nuclei famigliari composti da due o più soggetti;

reddito non superiore a € 5.681,03 per nuclei con un unico componente;

€ 134,28 per nuclei famigliari con a carico portatori di handicap con attestato di invalidità civile e reddito non superiore a € 18.075,99;

escludendo dalle suddette agevolazioni gli immobili individuati nelle classi A1 - A8 e A9.

*(Omissis).*

**03A04090**

# COMUNE DI TALEGGIO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Taleggio (provincia di Bergamo) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. Determinare per l'anno 2003, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2. Di fissare l'importo per la detrazione per l'abitazione principale nella misura pari a € 103,30;

3. Di stabilire che alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale;

4. Dichiarare che la nozione di pertinenza di cui al punto 3 è quella prevista dall'art. 817 del C.C.;

*(Omissis).*

**03A04091**

# COMUNE DI VALEGGIO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Valeggio (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 6,5 per mille;

2) di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla legge, in L. 200.000, pari a € 103,29;

*(Omissis).*

**03A04092**

# COMUNE DI VANZAGHELLO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Vanzaghello (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di determinare per l'anno 2003 nella misura unica del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

2) di non applicare riduzioni e/o detrazioni di imposta in aggiunta a quelle previste per legge;

*(Omissis).*

**03A04093**

# COMUNE DI VERANO BRIANZA

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Verano Brianza (provincia di Milano) ha adottato il 10 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 5,30 per mille per tutti gli immobili (prime abitazioni, abitazioni secondarie sfitte e/o locate a canone libero o convenzionato, pertinenze, altri fabbricati, aree fabbricati, terreni agricoli);

2. di fissare nella misura della detrazione per prima abitazione nell'importo di € 104,00 annue rapportate al periodo di possesso nell'anno 2003;

*(Omissis).*

**03A04094**

## COMUNE DI VIGNATE

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vignate (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille;

2. di determinare l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2003, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed, eventualmente, per l'unica pertinenza nella misura del 5 per mille;

3. di considerare direttamente adibite ad abitazione principale tutte le fattispecie individuate dal vigente regolamento comunale I.C.I. e dal presente atto, oltre a quelle considerate tali per espressa previsione di legge;

4. di approvare l'aumento di detrazione per l'abitazione principale da € 103,29 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo ed, eventualmente, per l'unica pertinenza, con effetto per l'anno 2003, per i casi sociali e con le modalità così come in premessa indicato;

5. di determinare l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2003 in favore dei soggetti passivi che concedono immobili in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

*(Omissis).*

**03A04095**



GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501088/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 70022 | **ALTAMURA (BA)** | LIBRERIA JOLLY CART | Corso Vittorio Emanuele, 16 | 080 | 3141081 | 3141081 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA IL MILIONE | Via Spinello, 51 | 0575 | 24302 | 24302 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5235470 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 82100 | **BENEVENTO** | LIBRERIA MASONE | Viale Rettori, 71 | 0824 | 316737 | 313646 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 6415580 | 6415315 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 81100 | **CASERTA** | LIBRERIA GUIDA 3 | Via Caduti sul Lavoro, 29/33 | 0823 | 351288 | 351288 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 84013 | **CAVA DEI TIRRENI (SA)** | LIBRERIA RONDINELLA | Corso Umberto I, 245 | 089 | 341590 | 341590 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 87100 | **COSENZA** | BUFFETTI BUSINESS | Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) | 0984 | 408763 | 408779 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 1 | Via Portalba, 20/23 | 081 | 446377 | 451883 |
| 80129 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 2 | Via Merliani, 118 | 081 | 5560170 | 5785527 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00195 | **ROMA** | LIBRERIA MEDICHINI CLODIO | Piazzale Clodio, 26 A/B/C | 06 | 39741182 | 39741156 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 84100 | **SALERNO** | LIBRERIA GUIDA 3 | Corso Garibaldi, 142 | 089 | 254218 | 254218 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10121 | **TORINO** | LIBRERIA DEGLI UFFICI | Corso Vinzaglio, 11 | 011 | 531207 | 531207 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Via Pallone 20/c | 045 | 8009525 | 8038392 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € **397,47** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € **217,24** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € **284,65** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € **154,32** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **67,12** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **42,06** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **166,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **90,83** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **64,03** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **39,01** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **166,38** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **89,19** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € **776,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € **411,33** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € **650,83** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € **340,41** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 0,77 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **318,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **183,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 0,85 | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **188,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **175,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 17,50 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77